



# LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino


marzo 2017 ■ 1



# La giustizia italiana va verso il digitale?



## Aiutiamo gli studi legali ad arrivarci prima e meglio.



**sistemiamo l'Italia®**

[www.sistemiamolitalia.it](http://www.sistemiamolitalia.it)  
[www.sistemi.com](http://www.sistemi.com)

Con il PCT, Processo Civile Telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione del sistema. Per aiutare gli studi legali a non rimanere indietro e ad affrontare questo e i futuri passi che la categoria dovrà fare sul fronte del digitale, Sistemi ha creato una soluzione software facile da adottare e semplice da gestire e aggiornare. La straordinaria esperienza maturata con il mondo dei professionisti diventa così la base per offrire uno strumento unico sul mercato. Se decidete di correre, fatelo al passo giusto.

**STUDIO** è la soluzione gestionale che permette di gestire in modo efficace ed efficiente le attività amministrative, organizzative e di controllo dello studio professionale.

Metteteci alla prova, chiamateci e troveremo la soluzione più adatta a voi. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia.



**KERNEL Sistemi Informatici S.r.l.**  
C.so Inghilterra, 17 BIS - 10138 TORINO - Tel. 011.4120710  
[www.kernelsistemi.it](http://www.kernelsistemi.it) - [info@kernelsistemi.it](mailto:info@kernelsistemi.it)



# LA PAZIENZA

RASSEGNA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

N. 131, MARZO 2017

## DIRETTORE RESPONSABILE

Mario NAPOLI

## COMITATO DI REDAZIONE

Luca BATTISTELLA

Anna Maria BELLINI

Daniele BENEVENTI

Simona CALÒ

Maurizio CARDONA

Matilde CHIADÒ

Anna CHIUSANO

Stefania CHIVINO

Sonia Maria COCCA

Giuseppe CORBO

Silvana FANTINI

Ferdinando LAJOLO

Sergio MONTICONE

Davide MOSSO

Paolo PAVARINI

Patrizia ROMAGNOLO

Alessio Michele SOLDANO

Daniela Maria STALLA

Alberto VERCELLI

Sarah VERCELLONE

## 4. **Editoriale** di Mario NAPOLI

### **Dal Consiglio**

12. Il credito dei crediti di Roberto CAPRA

### **Dai Colleghi**

16. Il processo alle Brigate Rosse di Franco PASTORE

21. E poi... di Patrizia ESPOSITO

23. Le truffe sentimentali o Romance scam di Maurizio CARDONA

### **Dalle Associazioni**

27. Principi di base dello status dei rifugiati  
dall'Union Internationale des Avocats

### **Dagli Altri Fori**

34. Le vignette di Borlotto di Carmine AMBROSIO

### **Dalla Professione**

#### **NON DIRMI DEGLI ARCHI DIMMI DELLE GALERE**

35. Norvegia. Il sistema carcere può essere umano? di Elisa BIANCHINI

36. Una riforma dibattuta di Bruno MELLANO

### **Recensioni**

38. La verità negata di Alberto VERCELLI

40. Estetica della giustizia penale di Alberto VERCELLI

42. Occidente di Giuseppe CORBO

### **Un sasso nello stagno**

#### **LA PAROLA AI LETTORI** a cura di Daniela STALLA

44. De minimis di Renato PAPARO

### **Ricordi**

46. Giuseppe "Beppe" GARRONE di Mario BENNI, Paola CARRERA,  
Giuliana OLIVETTI, Paolo GALIZIA, Arnaldo NARDUCCI

### **Illustrazioni**

49. Valerio BERRUTI

Registrato al n. 2759 del Tribunale  
di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ

Sgi srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS

Novara

— In copertina, Valerio Berruti  
"più in fondo del fondo degli occhi"  
2005, 80x80 cm

All'interno, opere di Valerio Berruti  
(scheda informativa a pag. 49)



di Mario NAPOLI



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017

\*\* \*\*\* \*\*

Signor Presidente della Corte d'Appello di Torino,  
Autorità,  
Collegli,

Solo un'umiliante ed inqualificabile indifferenza del nostro legislatore mi concede l'onore, nel secondo anno di proroga, di portare il saluto del Consiglio dell'Ordine di Torino e quello dell'Avvocatura del Distretto tutto a questa cerimonia che non è soltanto un imposto protocollo: essa rappresenta un momento di bilancio, di riflessione, di programmazione, di proclamata speranza e manifestati malesseri, di sereno dibattito e confronto fra tutti coloro che quotidianamente operano per rendere, per migliorare, ciascuno nel proprio ruolo talvolta contrapposto, ma solo apparentemente confliggente, un servizio essenziale per i cittadini e cioè quello della giustizia, quello che consente il rispetto delle regole e, con questo, una convivenza civile e serena. Un traguardo che, ove raggiunto, esprimerebbe una effettiva crescita umana e sociale, ben più di tanti riferimenti economici oggi così frequentemente, quanto assurdamente richiamati. L'amministrazione della giustizia occupa al tempo stesso l'apice della scena politica e mediatica ed il baratro in termini di investimenti, interventi effettivamente risolutivi, essa potrebbe costituire un momento di determinante crescita sociale e non soltanto terreno di un aspro ed inconcludente scontro come oggi purtroppo dobbiamo constatare. In questo quadro, certo non edificante, la nostra piccola realtà di giuristi, il nostro comune impegno a rendere un buon servizio, la stima e la cordialità di rapporto tra soggetti chiamati a diversi ruoli, talvolta opposti, rappresenta o può rappresentare l'unica via per superare la crisi, non solo economica, che affligge il nostro Paese, perché la giustizia ritorni referente certo ed affidabile, una tutela in anni di difficoltà e di carenza di valori etici e non sia vissuta come un male da tenere il più possibile lontano dalle nostre esistenze.

In pochi fori come nel nostro è forte la comune convinzione che solo un'eccellente, leale interrelazione fra Magistratura, Avvocatura, personale di cancelleria, ma anche mondo politico ed imprenditoriale, istituzioni, potrà aprire nuove prospettive di crescita, una crescita reale che ci consenta di superare la mortificante situazione in cui ci troviamo ormai da molti anni, colpiti tutti da una crisi economica senza precedenti e da una caduta di valori etico e morali forse ancor più nefasta.

Anche quest'anno avrò modo di condensare nella parte finale di questo scritto il breve messaggio che esporrò oralmente nel corso della cerimonia di inaugurazione e che toccherà due punti soltanto: la necessità di abbassare i toni delle controversie e la necessità di organizzare un futuro rispettoso dei diritti, in grado di controbilanciare prospettive future non certo rassicuranti. La presente relazione pertanto sarà affidata al sito della Corte d'Appello e sta a significare un po' il bilancio complessivo di un anno di lavoro della nostra istituzione locale, secondo quella che da anni è la nostra tradizione.

Naturalmente, questa relazione non può procedere senza un doveroso ricordo dei collegli scomparsi nell'anno

passato, spesso diversi per carattere, attitudine e peculiarità, ma tutti accomunati da un attaccamento forte ai valori dell'Avvocatura che li ha accompagnati per tutta la vita, formandoli e forgiandoli in anni di grandi cambiamenti per la nostra professione: Loredana Agnetis, Giuseppe Ferraro, Filippo Fiandrotti, Gaincarlo Perassi, Adriano Perino, Maurizio Pittaluga, Romano Romano, Lucio Trovato ed il giovane, troppo giovane davvero, Loris Villani.

Consentitemi un ricordo particolare per due colleghi ai quali mi ha legato un'amicizia, una stima, un'abitudine di lavoro particolarmente forte e per i quali, conseguentemente, ancora più forte è il rimpianto e più commovente la memoria.

Giorgio Giorgi, un amico del nostro foro, sempre disponibile a consigliare ed aiutare l'Ordine particolarmente in quella sua competenza davvero grande della materia contabile e fiscale, ancora membro del Consiglio di Amministrazione della Capris al momento della scomparsa: la sua simpatia, la sua sconfinata conoscenza delle vicende torinesi, la sua irresistibile ironia ci mancheranno.

Anita De Luca, che ha guidato i miei primi passi nella professione (come quelli della figlia Natalia Ferro), avvocato nel senso più completo e positivo del termine, dal carattere delicato e sensibile pronto alla battuta pungente e devastante o al riso più accattivante e contagioso. Quanto era importante per tanti di noi poter contare sui suoi consigli, sulla sua amicizia!

Il mio prendere la parola anche a nome degli Ordini del Distretto, un distretto martoriato dall'insensata e inspiegabile geografia giudiziaria (che, non contenta dei guasti già creati, sembra prospettare nuovi e nefasti interventi) e che in molti casi versa in situazioni drammatiche quanto ad organizzazione (come è il caso di Novara la cui Sezione civile avrebbe una dotazione di 7 Magistrati più il Presidente, ma che, per effetto dei trasferimenti, vedrà dimezzato il proprio organico), ebbene tale mio prendere la parola per il nostro Distretto mi porta a ricordare alcuni dei nomi dei nostri colleghi deceduti e che erano iscritti negli altri albi dei Consigli dell'Ordine piemontesi e valdostani, ormai solo più nove.

Per Cuneo come non ricordare l'avv. Gianfranco Collidà, civilista, già amministratore pubblico, padre di un avvocato e di una nostra stimata Magistrata, la dott.ssa Roberta Collidà; Nello Streri che è stato nei decenni consigliere comunale, assessore alla cultura, vice sindaco e che ha voluto che sulla sua lapide fosse scritto "Nello Streri, partigiano"; e l'avv.to Gianni Vercellotti, penalista noto in tutto il distretto ed anche oltre, grande viaggiatore ed autore di libri di viaggio, fra i protagonisti del dibattito politico e culturale cuneese, presidente dell'Ordine di Cuneo e per molti anni presidente dell'Azienda Turistica provinciale, che ha collaborato, fra l'altro, alle attività dello Slow Food e dell'Università del Gusto di Pollenzo con Carlin Petrini; ed infine Manlio Vineis di Saluzzo, deceduto ad agosto, che non fu solo stimato professionista, ma anche parlamentare socialista negli anni settanta e poi Presidente dell'Ordine di Saluzzo. E per Novara non possiamo certo omettere dal ricordare l'avv.to Gianni Correnti, noto e stimato penalista, sindaco di Novara e Senatore della Repubblica e l'avv.to Giulio Cesare Allegra, penalista da tutti rimpianto.

Sono tutti esempi di come l'Avvocatura sia stata per lungo tempo classe dirigente nel senso più autentico del termine.

\*\* \*\*\* \*\*

Ecco ora alcuni dati aggiornati relativi al nostro albo.

Gli iscritti all'Albo torinese alla data del 31/12/2016 erano complessivamente 6047, di cui n. 3124 quello delle colleghe iscritte e n. 2923 quello dei nostri colleghi (già da anni si è compiuto il sorpasso delle nostre colleghe): aggiungerei che un terzo degli iscritti ha meno di quaranta anni e che gli avvocati sotto i cinquanta anni sono assai più numerosi di quelli con più di cinquanta.

Vorrei ricordare anche i numeri del Distretto sempre riferiti alla data del 31/12/2016: ad Alessandria risultavano iscritti 672 avvocati, ad Aosta 178, ad Asti 648, a Biella 259, a Cuneo 616, ad Ivrea 292, a Novara 539, a Vercellina 320, a Vercelli 401.

Per quanto riguarda i praticanti torinesi essi erano alla fine dell'anno n. 1411 (con un continuo decremento, forse non così importante in assoluto, ma certamente significativo, dato che nell'ultimo decennio il numero si è quasi dimezzato): e gli iscritti all'esame quest'anno erano quasi un quarto in meno dell'anno scorso (da n. 1203 a n. 941).

\*\* \*\*\* \*\*

Anche nel 2015 è proseguita l'attività di liquidazione delle parcelle con oltre n. 600 parcelle liquidate, sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

\*\* \*\*\* \*\*

Per quanto riguarda l'attività disciplinare, i fascicoli trasmessi al Consiglio Distrettuale competente sono stati complessivamente n. 382, di cui n. 224 in seguito a reclamo da parte di privati, n. 77 da parte di avvocati, n. 60 aperti d'ufficio (la maggior parte dei quali per vicende legate all'aggiornamento professionale, sul quale torneremo più avanti) e n. 21 per mancata difesa.

\*\* \*\*\* \*\*

Avendo esaurito l'esame delle materie che la legge riserva all'attività strettamente istituzionale del nostro Ordine vorrei ora accennare rapidamente a quei settori che ormai da tempo costituiscono una parte irrinunciabile della nostra attività al punto da rappresentare quasi un momento indistinguibile dai settori sui quali precedentemente Vi ho intrattenuto e che per alcuni di essi la legge professionale di riforma di fine 2012 ha ricondotto all'alveo dei compiti istituzionali.

In primo luogo vorrei ricordare l'attività di ammissione al Patrocinio a carico dello Stato che ha comportato l'esame di quasi 8000 domande: come un grido di dolore, già in ogni precedente relazione espresso, vorrei sottolineare come l'attività in questione riguardi un'attività molto complessa e costosa per l'Ordine, un'attività che va dalla informativa allo sportello, alla completa istruttoria, alla deliberazione in Consiglio ed alla comunicazione alle parti interessate. Naturalmente per rispondere a tale funzione, che la legge attribuisce agli Ordini, anche il nostro si è dotato nel tempo di personale e di strutture adeguati, ma tutto ciò senza che da parte del Legislatore venisse riconosciuta una anche minima remunerazione, pur per un servizio che è essenziale per una effettiva amministrazione della giustizia ed una tutela dei diritti dell'utente non solo formale.

Anche in tale materia la collaborazione con la Magistratura è stata costante: si sono creati tavoli di lavoro specifici, sono stati sottoscritti Protocolli attuativi per sveltire la liquidazione dei compensi, è stato di recente istituito un momento di complessiva valutazione e confronto.

In secondo luogo vorrei parlare di un servizio analogo, settorializzato nell'ammissione all'assistenza delle donne vittime di reato o di coloro che hanno patito forme di discriminazione: anche in tale settore l'esame e l'istruttoria delle pratiche ha naturalmente appesantito i lavori del Consiglio poiché decine e decine sono state le decisioni prese: per la precisione n. 103.

\*\* \*\*\* \*\*

Vorrei ora brevemente riferire dell'attività di aggiornamento professionale svolta congiuntamente dall'Ordine (attraverso la sua Commissione scientifica), dalla Fondazione Croce e dal mondo delle nostre associazioni forensi. Nell'anno passato sono stati accreditati oltre 200 eventi dei quali quasi 100 sono stati quelli organizzati al nostro interno: si tratta di un risultato di grandissima rilevanza che ha destato e continua a destare ammirazione presso tutti gli interlocutori, ma che, purtroppo, non sempre è stata capita dai nostri iscritti, spesso portati a considerarla un inutile perdita di tempo.

Come ogni anno, inoltre, si è tenuto il corso della scuola forense per la preparazione all'esame di Stato.

\*\* \*\*\* \*\*

Nel corso dell'anno 2011 l'Ordine di Torino, come molti dei Consigli del Distretto, ha costituito un proprio Organismo di Mediazione, al fine di regolare quella funzione nostra essenziale di intermediari fra l'aspirazione del cittadino ad adire l'amministrazione della giustizia ed un corretto filtro che consenta di limitare l'inutile ingolfamento dei tribunali.

Come ricordava Calamandrei spetta a noi avvocati l'istruttoria più severa delle pretese dei clienti prima di richiedere l'intervento della Magistratura: anche quest'anno l'Organismo di Mediazione torinese ha svolto tale ruolo con serietà e determinazione, confermandosi il primo organismo cittadino per numero di mediazioni coinvolte se vero è che queste hanno raggiunto nell'anno scorso il numero di quasi oltre 1800 delle quali, però, ben meno del 10% si sono chiuse positivamente (n. 151 su n. 1831).

\*\* \*\*\* \*\*

Qui termina la parte più strettamente statistica, il consuntivo del lavoro della nostra istituzione locale che ho l'onore di presiedere, seppure in inaccettabile proroga: proprio tale situazione inevitabilmente destinata a porre presto fine al mio impegno istituzionale, mi consente di esporvi con grande sincerità, ma anche serenità, alcune considerazioni in merito alle prospettive del nostro lavoro, così difficile eppur così amato, a quelle che dovranno essere le obbligazioni morali e deontologiche di cui dovremo inevitabilmente farci carico.

Ma prima di far ciò mi pare opportuno trascrivere qui di seguito quanto pervenutomi dall'Organismo Congressuale Forense nella sua stesura testuale:

*"Lo scorso 7 ottobre 2016 il XXXIII° Congresso Nazionale Forense tenutosi a Rimini ha deliberato, a larghissima maggioranza, di dare attuazione al disposto dell'art. 39 della legge professionale forense. Sono state, infatti, approvate le nuove norme (regolamentari e statutarie) che (ri)disciplinano il Congresso e (ri)definiscono composizione e responsabilità dell'organismo di rappresentanza dell'Avvocatura.*

*Gli elementi di più significativa novità rispetto al precedente modello di rappresentanza (costituito dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura) che ha operato dal 1994 allo scorso ottobre possono essere sintetizzati nei seguenti termini.*

*[1] La ratio ispiratrice nel nuovo "statuto" è la riorganizzazione della rappresentanza politica dell'Avvocatura nel contesto, e nel rispetto, della legge professionale approvata dal Parlamento nel 2012.*

*In questa direzione va, innanzitutto, la valorizzazione del Congresso quale sede della formazione della "volontà politica" dell'Avvocatura italiana, affidata, poi, per la sua attuazione, all'Organismo Congressuale Forense, di sua diretta derivazione; il tutto in coerenza con un quadro normativo (il Titolo III della Legge 247/2012) che si apre con il capo riservato all'Ordine forense, definito come l'insieme degli avvocati italiani, e che si chiude con la previsione del Congresso Nazionale Forense, qualificato come "massima assise" dell'Avvocatura che tratta i temi dei diritti fondamentali, della giustizia, della professione e formula le proposte "autonome" della categoria, così legittimando, a livello normativo, l'autonomia scelta operata dalla categoria fin dal 1947.*

*Nella stessa prospettiva si colloca l'ultrattività del corpo congressuale, con la previsione che i delegati rimarranno in carica fino all'apertura dei lavori del successivo Congresso, in tal modo trasformandosi il momento congressuale da periodico a permanente, essendo stata introdotta la possibilità di sessioni congressuali ulteriori rispetto a quelle periodiche (almeno triennali), riservate alla trattazione di temi (relativi alla giustizia, alla professione, ai diritti fondamentali) di attualità politica e/o istituzionale ovvero a fronte di "emergenze" contingenti;*

*[2] In coerenza con le funzioni ed i compiti che la riforma dell'ordinamento professionale del 2012 ha assegnato ai Consigli dell'Ordine distrettuali e circondariali, oltre a confermare la previsione che i rispettivi Presidenti siano delegati congressuali di diritto (in rappresentanza della locale comunità forense che li elegge) è stata eliminata la previgente incompatibilità fra la carica di Consigliere dell'Ordine e quella di componente dell'Organismo Congressuale Forense, che è il rappresentante del corpo congressuale, eletto direttamente da quest'ultimo nel rispetto della sua composizione distrettuale (l'incompatibilità invece, è stata prevista fra la carica di presidente del Consiglio dell'Ordine e quella apicale di Coordinatore dell'Organismo).*

*[3] L'Organismo Congressuale Forense opererà in sinergia con le Istituzioni forensi nel rispetto delle prerogative ad esse assegnate, in particolare per quanto riguarda al rappresentante istituzionale dell'Avvocatura che la legge 247/2012 attribuisce al Consiglio Nazionale Forense a livello centrale, e ai Consigli degli Ordini a livello locale, e non trascurerà di consultare le Associazioni forensi, nel rispetto della loro autonomia.*

*Nel Distretto del Piemonte e Valle d'Aosta sono stati eletti gli avv.ti Massimo Perrini di Torino e Paolo Ponzio di Alessandria. Lo scorso 19 dicembre l'Organismo Congressuale Forense si è insediato eleggendo le cariche previste nello Statuto nelle persone degli avv.ti Antonio Francesco Rosa, del Foro di Verona (Coordinatore), avv. Giovanni Malinconico, del Foro di Latina (Segretario), avv. Alessandro Vaccaro, del Foro di Genova (Tesoriere), avv. Vincenzo Ciraolo, del Foro di Messina (Componente Ufficio di Coordinamento), avv. Armando Rossi, del Foro di Napoli (Componente Ufficio di Coordinamento).*

*L'occasione solenne di oggi e la presenza del Rappresentante del Ministero, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea dei componenti l'OCF tenutasi a Roma il 14 gennaio, induce a chiedere al Rappresentante del Ministero che si dia immediato avvio ed attuazione alla proposta di legge ministeriale, sull'equo compenso nella professione forense; proposta che vuole definire e tutelare l'equo compenso degli avvocati iscritti all'albo e imporre agli operatori economici il suo rispetto negli accordi, considerando nulle le clausole che prevedano condizioni contrattuali contrarie al riconoscimento di un compenso equo; la proposta inoltre elenca le tipologie di clausole ritenute abusive, in quanto realizzano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente.*

La proposta legislativa da parte del Governo, la cui necessità è stata più volte riconosciuta dallo stesso Ministro, non è una istanza ulteriormente differibile considerata la grave crisi economica che affigge l'Avvocatura tutta, ed in particolare i giovani Avvocati e considerato che la stessa rappresenta un punto di riferimento importante per tutte le professioni e destinata a segnare un necessario riequilibrio nei rapporti tra operatori economici ed avvocati, impedendo situazioni che in molti casi si possono definire, senza mezzi termini, di prevaricazione e lesive della dignità e del decoro della professione forense.

Peraltro l'inderogabilità dei compensi previsti nel Decreto Ministeriale 55/2014 potrebbe essere senza dubbio ripristinata, alla luce di quanto affermato nella recente sentenza 8 dicembre 2016 della Corte di Giustizia Europea, che smentisce per l'ennesima volta la tesi in base alla quale la liberalizzazione dei compensi e l'abrogazione delle tariffe minime obbligatorie fossero richieste dalla legislazione dell'Europa e riconosce come legittima la previsione dell'inderogabilità assoluta di minimi tariffari, purché la sua determinazione sia fissata da una norma statale, senza alcuna delega alle associazioni professionali ed affidata al controllo dei giudici nazionali.

Tali principi, contrariamente a quanto sino ad oggi sostenuto da qualcuno, sono stati più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e sempre riconosciuti come principio inderogabile dalla Giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, nonché recentemente ribaditi da una sentenza del Tar Sicilia, secondo cui la pattuizione di un valore "esiguo" del compenso dovuto all'avvocato è di per sé lesiva del decoro e del prestigio della professione e palese violazione dell'art. 36 della Costituzione e della ratio dell'art. 2233 cod. civ.

Per queste ragioni l'Avvocatura chiede che il Ministro, affidando questa sua richiesta anche alla sensibilità del Parlamento e del mondo politico, voglia quanto prima dar avvio all'esame e all'approvazione del ddl ministeriale sulla tutela dell'esiguo compenso".

\*\* \*\*\* \*\*

Ecco, infine, il testo di quanto leggerò nella nostra bella Aula Magna, dedicata al nostro Presidente Fulvio Croce.

Signor Presidente,  
Autorità,  
Cari Colleghi,

come già da alcuni anni ho consegnato alla forma scritta un tratteggiato bilancio consuntivo dell'attività svolta dal Consiglio dell'Ordine e dall'Avvocatura torinese tutta nell'anno che or ora è terminato per aver modo di esporVi nei pochi minuti che mi sono concessi, con pacatezza ma non minor decisione, alcune personali considerazioni sulla nostra professione di oggi e sui sentieri che essa si troverà domani a dover calcare, sentieri di non facile percorribilità e di profondi, imprevedibili dirupi.

Nella relazione scritta è stato in più riprese sottolineato come soltanto l'umiliante indifferenza del nostro Legislatore consenta la nostra odierna presenza; solo una insensata proroga, non voluta da chi vi parla e giustamente criticata da chi aspira al rinnovo della nostra istituzione mi dia motivo di prendere la parola per l'Avvocatura del distretto. Anche a voce ci sia consentito esprimere in proposito sdegno ed amarezza.

L'anno scorso avevo citato un bellissimo verso di Leonardo a sottolineare questo senso di irrinunciabile continuità professionale che è proprio del nostro lavoro, lasciatemi oggi richiamarmi ad Thomas Eliot:

*"Tempo presente e tempo passato,  
sono forse entrambi presenti  
nel tempo futuro ed il tempo futuro  
è contenuto nel tempo passato. Se tutto il tempo  
è eternamente presente  
tutto il tempo è irredimibile"*

Alcune considerazioni che avrò modo di proporvi ci faranno riflettere su questi versi, sulla loro attualità in momenti in cui il corso delle vicende umane sembra tutto travolgere e tutto porre in discussione, e così pure il nostro quotidiano lavoro.



La relazione scritta si apre ricordando i colleghi scomparsi perché il loro ricordo non è mai mera retorica, è il doveroso omaggio ad una parte importante della nostra stessa vita professionale, è la consapevolezza di quanto conti nel nostro lavoro la storia e l'esempio di chi ci ha preceduto, il passaggio di testimone di valori e conoscenza nel susseguirsi delle generazioni.

Al ricordo dei colleghi scomparsi fa seguito nel testo pubblicato sul sito la mole di lavoro del nostro Ordine: una mole rappresentata non soltanto dai compiti assegnati dalla nostra Legge professionale (come la tenuta dell'Albo, giunto oggi al numero di oltre 6000 iscritti, la liquidazione delle parcelle, l'attività disciplinare pre-istruttoria, l'aggiornamento professionale, l'ammissione al Patrocinio a carico dello Stato - nel numero preoccupante di 8000 domande, numero statistico in grado di esprimere meglio di qualsiasi commento la triste situazione economica in cui versa la realtà sociale del nostro territorio), ma costituita altresì da tutte quelle attività che, sebbene legislativamente non previste, rappresentano ormai un bagaglio inalienabile della nostra realtà istituzionale locale: e così l'attività di mediazione (nel numero di 1800 - con un esito positivo inferiore al 10%), quella culturale con la Fondazione Croce (presieduta con garbo e professionalità davvero irraggiungibili da Emiliana Olivieri), quella di informazione resa agli sportelli aperti ai cittadini, ove è con evidenza palpabile un diffuso senso di smarrimento profondo, di crisi anche etica.

Ma se il bilancio dell'attività del nostro Ordine è certamente positivo, e di questo sono profondamente riconoscente e debitore ai miei Consiglieri, nessuno escluso, ed al personale di segreteria nel suo insieme considerato, è altrettanto certo che tale faticoso impegno non sia stato e non sia costantemente compreso ed apprezzato. Non sempre compreso ed apprezzato dai nostri stessi iscritti, che non di rado sembrano vivere quello straordinario patrimonio rappresentato dalla nostra deontologia come una gabbia al loro agire, un inutile fardello, anzi che l'unico tratto che potrà salvare la nostra professione sottraendola alla sua omologazione in una qualsivoglia erogazione di un servizio legale; o che sembrano considerare gli obblighi di aggiornamento come una perdita di tempo alla quale porre rimedio con fraudolente attestazioni di frequenza o con l'irrinunciabile compagnia dell'ipad per proseguire un lavoro già avviato o, peggio, una conversazione via chat.

Non sempre compreso ed accettato dal nostro interlocutore più alto e costante, la Magistratura (ed il riferimento non è certo per la sua espressione locale, alla quale ci legano un passato ed un presente di stima, collaborazione ed affetto), una Magistratura troppo spesso incline a volere ridurre al minimo l'attività defensionale (quasi che quest'ultima non fosse di aiuto al suo difficile, delicato dover decidere) con il costante invito, che spesso diviene ipotizzata velata sanzione, al contenimento degli atti defensionali, talvolta dimenticando come il momento processuale sia quello di massimo equilibrio e di massima espressione e tutela dei diritti, un momento comprimibile solo con grande misura e garbo; o con un ricorso non sempre condivisibile all'istituto processuale dell'inammissibilità (che comporta cadute nefaste sull'avvocato in termini di responsabilità verso il cliente e di perdita del già insignificante compenso per Patrimonio a Spese dello Stato).

Non sempre compreso ed accettato dai media e dall'immaginario collettivo, tesi alla caricatura, a sottolineare aspetti negativi dell'operare dell'avvocato, certamente criticabili, ma altrettanto certamente non in grado di rappresentare fedelmente il lavoro difficile, solitario, professionale di tanti e tanti seri avvocati.

Ma in questo quadro certo non appagante, occorre prendere atto che, a dispetto di rassicuranti proclami, stiamo vivendo una crisi senza precedenti di diffusissimo, devastante impatto sui nostri assistiti pervasi da malessere, incertezza, aggressività, dominati da un solipsismo informatico vieppiù incapace di sostituirsi a profondi, irrinunciabili rapporti umani spesso compromessi. Ebbene, in tal situazione all'Avvocatura spetta tener stretta la barra della correttezza e della deontologia, a noi avvocati (o, anche, a noi avvocati) compete esprimere un generale impegno ad abbassare i toni della controversia, a moderare il volume della disputa, a rendere più accettabili ed umani i termini del contenzioso, a discutere ed interloquire nei sentieri di un rispettoso confronto, di giustizia equa, abbandonando proprio quei toni ed atteggiamenti da "guerra dei Roses" che i nostri assistiti, condizionati dalle necessità e mortificati da quegli esempi che dovrebbero essere alti ed alti non sono, talvolta vorrebbero da noi.

Una seconda considerazione, tuttavia, si aggiunge a tale auspicato abbassamento di tono, a tale impegno di cui all'Avvocatura dovrà farsi carico per recuperare valori di pacatezza, rispetto, garbo che devono esserle propri in quella sua delicata attività che si pone tra le pretese della parte assistita ad una sentenza favorevole e l'aspirazione sociale ad una sentenza giusta: e tale considerazione riguarda l'esigenza, che da tutti deve essere parimenti sentita, a che il nostro Legislatore torni ad investire nell'amministrazione della Giustizia, a considerarlo davvero un investimento e non un costo inutile da affrontare oborto collo, perché solo la certezza di poter contare su una giustizia effettiva, equa, rapida potrà portare il cittadino a riconsiderare le ragioni dell'intelligenza e dei sentimenti,

accantonando gli stimoli, così detti “della pancia”, troppo facili davvero da suscitare. Non ci stancheremo mai, l’Avvocatura non si stancherà mai di esprimere con forza e voce, che ogni spesa nella giustizia rappresenta un vero investimento di civiltà, così come ogni recupero di un rispettoso contraddittorio tra parti litiganti quello di un contributo essenziale ad una armoniosa convivenza, Dio sa quanto oggi necessaria eppure apparentemente negletta.

Ancora un punto mi riprometto di toccare, brevemente nel poco tempo che ancora mi rimane: quello dell’avvenire della nostra professione, anche se forse sarebbe più appropriato parlare del suo “non avvenire”, del suo “non tempo futuro” richiamandoci così ai bei versi di Eliot che ho citato in apertura.

Ebbene, a dar seguito a una straordinaria relazione dell’avvocato parigino Alain Bensoussan tenutasi al recente congresso dell’Unione Internazionale degli Avvocati in Budapest, nel giro di 10-15 anni al massimo l’avvocato sarà sostituito da app che già oggi si affacciano sul mercato, in grado di risolvere ogni problematica giuridica: e ciò con una dimostrabile maggior affidabilità, con l’orario continuato, ogni giorno dell’anno, in 20/30 differenti lingue, a prezzi enormemente contenuti e con risposta immediata. Le previsioni ci dicono che chiuderà l’80-90% degli studi legali mentre i pochi superstiti rappresenteranno l’iperspecializzazione per una clientela molto ricca. Non solo, tante altre saranno le professioni che non avranno più ragion d’essere, anche nel nostro campo: i magistrati (a istanza informatica tipica seguirà una tipica decisione, rapidissima e imparziale), gli addetti alle cancellerie (oggi il processo telematico ha eliminato notifiche, copie, depositi e quant’altro, e domani tale organizzazione informatica sarà assorbente), i consulenti di ogni materia (anche per quella medica: già sono all’esame app in grado di rispondere alle domande diagnostiche con dimostrata più certa attendibilità) e così via.

D’altronde, non era né è ipotizzabile che l’assistenza legale risultasse indenne dallo tsunami informatico: meno di 20 anni fa, Kodak aveva la totalità del mercato della carta fotografica con 170 mila addetti ed è fallita; Uber, in pochi anni, è la catena di taxi più importante del mondo senza possederne uno e così Airbnb nell’alberghiero, senza essere proprietaria di una sola stanza; si prevede in pochi anni un crollo delle assicurazioni a copertura della responsabilità automobilistica in conseguenza di una circolazione che sarà nella quasi totalità a guida automatica; e così in tanti altri campi.

Ho sempre pensato, e penso ancora, che la mia professione (ma in generale la libera professione, quando è davvero libera) sia l’esatto opposto della generalizzazione, della risposta seriale, sempre uguale: per un avvocato ogni caso è nuovo, ogni assistito presenta una sua realtà unica e diversa, che merita un’attenzione, uno studio e un’attività ogni volta specifici. Il nostro lavoro non si esaurisce, non dovrebbe esaurirsi, nella conoscenza tecnica, nella formuletta legale: a esse si aggiunge quale parte essenziale la nostra deontologia, la nostra partecipazione umana, il non essere (solo) giuristi, ma avvocati. Ogni assistito, per un avvocato, ha una storia ed un volto: non si risolve in un algoritmo.

Mi chiedo, davvero, se non si debba soltanto discutere dell’avvenire dell’avvocato quanto di quello dell’uomo: un avvenire tutto da ridisegnare, in pochi anni, e purtroppo affidato ancora una volta a quella stessa classe dirigente che ci ha condotto nell’attuale situazione di tragica e mortificante crisi, una classe dirigente inneggiante alle sole leggi del mercato, alle virtù salvifiche di un agire economico svincolato dalle regole, per realtà di cose portata ad accentrare vieppiù ricchezza ove questa è già dominante e perpetrando una crescente mortificazione dei principi di uguaglianza, solidarietà, equità, giustizia.

Spetta a noi giuristi, a chi è portatore dei diritti di difesa come a chi amministra la giustizia, costruire insieme confini corretti a modelli sociali ed economici che, senza un riferimento ai valori che alla dignità di ogni individuo sono dovuti, quale che sia la sua provenienza e quali che siano il suo pensiero ed il suo credo, non possono certo proporsi a rappresentare quel futuro che tutti auspichiamo.

Spesso la minaccia non è rappresentata tanto da coloro che non fanno il bene, ma da quelli che lo tollerano: non saremo noi.

Con questo impegno, a cui l’Avvocatura non verrà mai meno (e certo non per timore di potenti o convenienze corporative), con la speranza di vedere sempre più condiviso tale impegno e la certezza che proprio coloro ai quali compete l’amministrazione dei diritti e la riparazione dei torti saranno al suo fianco nella comune consapevolezza che i valori di giustizia rappresentano un irrinunciabile prerequisito etico e sociale, con la forza della volontà, ma anche con l’ottimismo della ragione nell’anno in cui ricorre il quarantesimo anniversario dell’assassinio del nostro Presidente Fulvio Croce, Le chiedo Signor Presidente, a nome dell’Avvocatura del Distretto, di dichiarare aperto l’anno giudiziario 2017.

*Mario Napoli*

# Dedica una giornata alla PREVENZIONE con controlli e consulenze GRATUITI!

Torino ospita il primo evento dedicato alla salute che regala ai cittadini strumenti di prevenzione concreti: screening ed esami gratuiti, prima di tutto, e poi tanta informazione con conferenze, attività pratiche e consulenze specifiche. Una festa dello star bene, dedicata ad utenti di ogni età, per imparare a prendersi cura di sé ed affermare il proprio diritto alla salute!

Per informazioni e prenotazioni:  
[info@torinotakingcare.it](mailto:info@torinotakingcare.it)  
[www.torinotakingcare.it](http://www.torinotakingcare.it)

   #TTC17  
#ToTCare17

10  
GIUGNO

*Prenditi cura  
della tua salute!*

 TORINO  
TAKING  
CARE

Diritto alla salute per Tutti

ARSENALE  
DELLA PACE  
PIAZZA BORGO  
DORA 61

5 AREE TEMATICHE | PRESIDIO AUDIOMETRICO | CHEKUP DERMATOLOGICO | SCREENING TUMORE MAMMELLA | MISURAZIONE GLICEMIA |  
PRESSIONE OCULARE | ELETTROCARDIOGRAMMA | PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO | LABORATORI PER FAMIGLIE | TEST APNEE NOTTURNE |

Con il patrocinio di



Segreteria organizzativa  [www.sgi.to.it](http://www.sgi.to.it)

10 Giugno 2017, dalle ore 10 | Torino, Arsenale della Pace



# Il credito dei crediti

di Roberto CAPRA

**D**evo dire che non ho ancora ben capito se il farraginoso sistema dei crediti formativi abbia realmente un senso oppure no.

Le corse a fine anno alla ricerca dell' "evento" più ricco di punti, la caccia spasmodica di crediti in deontologia, come se l'etica dell'avvocato meritasse di essere ingabbiata in un punteggio pallavolistico, gli spostamenti di crediti come matematici impazziti per raggiungere quota 60.

Ai miei tempi il 60 era il massimo, come voto della Maturità, oggi è l'agognato obiettivo per esaurire il proprio debito formativo. Già, perché, come se non bastassero tutti i problemi della professione ed anche, perché no, i debiti che talvolta impone, ci hanno dato anche quello "formativo", alla nascita, senza aver fatto nulla di male, soltanto per esserci iscritti all'albo. Ho raccolto nel tempo le più disparate lamentele, da quelle intimamente culturali, sintetizzabili nella convinzione che un professionista si possa tranquillamente formare per conto suo, senza bisogno di imposizioni, a quelle più pratiche (*"tra mille cose che devo fare ogni giorno davvero non ho tempo per andare ai corsi..."*).

Tutto vero.

O forse no.

In effetti non è ben chiaro perché l'avvocato italiano dovrebbe essere l'unico professionista al mondo a non dover certificare di aver assolto ad un obbligo di formazione ed aggiornamento costante nel tempo. Semplici calcoli matematici, forse inadeguati e per certi versi dolorosi, ma tutto sommato semplici, portano alla determinazione che in un anno si debba sostanzialmente partecipare ad una decina di eventi formativi da un paio di ore per esaurire integralmente il proprio debito.

Stiamo parlando di meno di un giorno!

Poi vi sono le critiche che vanno più al cuore della questione (e forse anche al cuore di quelli che strutturano ed organizzano gli eventi formativi): *"Ma fate sempre le stesse cose, non trovo niente di interessante, parlano sempre gli stessi!"*

È vero, si può fare di più, si può fare di meglio, sempre. Però, analizzando numeri e varietà degli eventi formativi organizzati dalla Commissione Scientifica

dell'Ordine (per il 2017 ne sono programmati almeno 120, ai quali occorre aggiungere quelli "non programmabili"), riesce davvero difficile pensare che un avvocato non possa trovare qualche cosa di interessante, di utile per la sua formazione o il suo aggiornamento professionale. Al lavoro della Commissione Scientifica, occorre poi aggiungere l'altrettanto corposa ed encomiabile attività realizzata dalle associazioni torinesi e dalla Fondazione Fulvio Croce, talvolta di concerto con il Consiglio dell'Ordine, che va a coprire ulteriori profili formativi.

Ma non basta. Come noto, infatti, è possibile sviluppare la propria formazione anche partecipando agli eventi delle Università, degli altri enti istituzionali ovvero delle società private e, da ultimo, dei magistrati. Il tutto, ovviamente, può avvenire a Torino, come in qualsiasi altra parte dell'Italia ed anche all'estero.

Devo dire, dunque, che, personalmente, vedo più un problema di esubero di offerta formativa rispetto al rischio di segno opposto. La scelta è pressoché illimitata e possiamo formarci a qualsiasi ora del giorno e, anche, della notte. Sì, anche della notte, perché parte dell'esaurimento del debito formativo (fino al 40%) può avvenire anche mediante la partecipazione ai cosiddetti "corsi on line" (formazione a distanza).

È vero che la quantità non va sempre di pari passo con la qualità, ma anche sotto questo profilo occorre evidenziare come vi siano eventi quasi sempre ragionati, con relatori di livello assoluto, individuati tra avvocati, professori o esperti vari. Raramente, anche se è successo, l'Ufficio Formazione dell'Ordine ha ricevuto critiche specifiche sulla qualità di un evento formativo.

Ed allora, se si guarda con attenzione, al di là delle pur legittime difficoltà personali che ognuno di noi ha, mi sembra che possa essere corretto ribaltare la questione: per formarci bastano meno di ventiquattro ore all'anno?

Questione interessante, risposta quasi certa.

Non credo francamente che possa essere sufficiente per ritenere "formato" un avvocato che questi attestati la partecipazione ad un certo numero di eventi formativi.

No, un avvocato non può dirsi "formato" soltanto perché ha raggiunto i crediti imposti ex lege, ma questo

non deve essere in alcun modo un paravento per sostenere che allora sia inutile partecipare agli eventi.

Forse si potrebbero cercare ed anche trovare sistemi diversi per certificare la formazione continua di un avvocato, ma certo, quando si ha a che fare con gli impressionanti numeri che ormai caratterizzano la nostra professione, non è facile ipotizzare un sistema migliore per attestare quello che è, a tutti gli effetti, un obbligo del singolo professionista.

D'altro canto è il nostro Codice Deontologico (art. 15, ma anche artt. 14 e 26), e francamente sarebbe stato impossibile prevedere qualche cosa di diverso, che ci impone l'obbligo formativo e dove c'è un obbligo ci deve essere una correlata sanzione e, parimenti,

qualcuno che deve vigilare.

Possiamo anche ipotizzare un sistema smarcato del tutto dalle sanzioni, ma, ne sono certo, non siamo ancora pronti. Noi avvocati, come quasi tutti i professionisti, siamo culturalmente refrattari all'idea che il nostro operato, la nostra condotta professionale, possano essere in qualche modo posti sotto la lente di ingrandimento di terzi. Però il mondo va in un'altra direzione ed è finita l'idea dell'esperto intoccabile che si rivolge ad un pubblico prevalentemente ignorante, pronto ad accettare tutto quello che gli si dice (gli aneddoti sulle balle avvocatistiche si sprecano nelle chiacchiere da bar).

Internet ha spostato gli equilibri. Oggi la conoscenza può essere completa ed immediata su tutto

e su tutti.

Il professionista, non solo noi avvocati, ma mi vengono in mente, ad esempio i medici, non vuole sentirsi giudicato, mai, sotto nessun profilo, anche quello della formazione.

Per arrivare, o tornare, alla condizione del professionista svincolato da controlli, però, dovremmo essere tutti deontologicamente irreprensibili, innamorati della toga, senza problemi economici e liberi di praticare una professione quasi come sfida culturale.

Ovviamente non è così e chi gestisce l'Ufficio Formazione dell'Ordine se ne accorge quotidianamente.

Ogni giorno arrivano le richieste più disparate e le giustificazioni più fantasiose per attestare la presenza ad un evento formativo,



STUDIO ALAIMO PERIZIE GRAFICHE  
Tel. 011 855530 Mob. 346 7768042  
E-mail: [alaimo\\_peritografico@alice.it](mailto:alaimo_peritografico@alice.it)  
Pec: [massimilianoalaimo@pec.it](mailto:massimilianoalaimo@pec.it)

*Presso lo STUDIO ALAIMO  
i Vostri incarichi vengono eseguiti con  
serietà,  
esperienza,  
competenza,  
preparazione e  
puntualità*

Comparazione firme e scritture  
Perizie settore grafologico  
Consulenza tecnica  
Perizia su documenti bancari  
Autenticazione di testamenti  
Perizie grafiche giudiziarie  
Perizia su testamenti olografi  
Specializzazione autenticazione di firme

Iscritto al REGINDE e con credenziali sul software  
FALLCO per il deposito telematico delle CTU



anche quando non vi è la formale firma o la "badgiata" in entrata o in uscita. Sembra che la ricerca del credito formativo scateni gli istinti meno commendevoli di tutti noi. Chi firma in entrata e poi se ne va, chi torna e poi non trova il lettore del badge perché l'evento è finito dieci minuti prima, chi chiede a terzi di attestare la propria presenza, chi si allontana per mezz'ora per telefonare, chi manda il praticante con il proprio badge, chi rappresenta situazioni personali complicate, chi chiede di contare e ricontare il proprio patrimonio di crediti, chi chiede al Consiglio di mettersi una mano sul cuore e riconoscere quei maledetti due punti anche se è arrivato soltanto un'oretta dopo l'inizio, chi fa formale istanza per sapere a quale organo superiore può rivolgersi per impugnare il mancato riconoscimento di crediti, chi si lamenta perché gli hanno dato pochi punti per aver partecipato ad un corso sul tessile in Nuova Guinea, chi vuole che gli siano riconosciuti mille punti per aver scritto un testo sulla disoccupazione giovanile.

Se questo è il quadro, allora è difficile pensare ad un sistema che lasci al singolo professionista il profilo di autovalutazione sulla propria formazione e sul proprio aggiornamento. A me il sistema dei crediti non piace particolarmente, ma in ormai dieci anni di critiche non ne ho ancora raccolta una che sia strutturata e proponga soluzioni diverse, ma altrettanto percorribili.

A mio avviso, lo ribadisco, non vedo un problema di reperimento di una ventina di crediti formativi all'anno, quanto, piuttosto, mi sollecita qualche ragionamento in più che si possa avere la patente di "avvocato formato" attraverso l'acquisizione di pochi "punti" pre-

si in corsi nei quali la partecipazione di chi ascolta è sempre forzatamente limitata. Così come mi fa rabbrivire l'esonero dall'obbligo della formazione continua per l'avvocato iscritto all'Albo da più di venticinque anni.

La Commissione Scientifica si interroga da tempo sulla possibilità di ampliare la tipologia di offerta formativa, di ipotizzare eventi diversi, con un progressivo maggior coinvolgimento degli iscritti, ma non è facile. I corsi con workshop, con interazioni migliori tra chi organizza e chi segue presentano alcune difficoltà allo stato difficilmente superabili e che aprono necessariamente altri profili dell'approccio alla questione della formazione degli avvocati.

La Commissione Scientifica del nostro Ordine, infatti, si muove in chiave esclusivamente volontaria, grazie alla competenza ed alla professionalità dei responsabili delle diverse sottocommissioni (avv.ti Alessandro Re e Carlo Gonella per il civile, avv.ti Simona Grabbi e Lorenzo Imperato per il penale, avv. Alessandra Carozzo per l'amministrativo, avv.ti Paolo Spiga e Mauro Gherner per il tributario e l'avv. Dario Poto per la deontologia) nonché di tutti i colleghi che ne fanno parte e che non lesinano idee, tempo ed anche un po' di coraggio.

Personalmente non ho più parole per ringraziare i colleghi che si impegnano in quello che è un fardello non da poco, senza ritorno di alcun genere, se non una bella pacca sulla spalla alla fine di un evento, però devo anche dire che il sistema nel suo complesso mostra ormai qualche crepa e necessita, credo, di una rivisitazione profonda.

Se pensiamo ai numeri (circa 4000 avvocati da formare a Torino) non possiamo non chiederci se non

sia arrivato il momento per affidare l'intero carrozzone ad un soggetto esperto delle modalità della formazione, mantenendo la titolarità esclusiva della parte scientifica. Sono un grande sostenitore delle competenze, ognuno deve fare il suo mestiere. Come sostengo da anni che una macchina come il Tribunale, ad esempio, dovrebbe essere gestita da un manager e non da un magistrato, parimenti devo dire che la formazione, che risponde a regole, criteri ed elaborazioni sue proprie, dovrebbe essere quanto meno co-gestita con un soggetto esperto della materia. Ovviamente spendendo del denaro, ma questo non ci deve certo spaventare, perché non può esistere qualità senza investimenti.

Questo Consiglio dell'Ordine è ormai al termine del suo mandato, ma, tra le cose che vorrei lasciare a chi subentrerà, vi è certamente l'indicazione di valutare adeguatamente la possibilità di coinvolgere un soggetto esperto del settore della formazione.

D'altro canto la formazione avrà nel tempo sempre maggiore rilevanza. Come ci siamo accorti tutti, infatti, la regolarità sotto il profilo formativo è divenuta condizione per la permanenza nelle liste speciali e, come previsto dal DM Giustizia 47/2016, diventerà presupposto per ritenere che il singolo avvocato eserciti la professione in modo continuativo, abituale e prevalente e, dunque, nei fatti, requisito necessario per la permanenza nell'Albo. Si dovrà, dunque, provare a fare meglio di quanto fatto sino ad ora, anche perché l'ulteriore sfida che ci attende, ed alla quale non possiamo sottrarci, è quella della specializzazione. La formazione dovrà tenere conto che nel prossimo futuro l'avvocato si formerà ed aggiornerà sem-

pre più, o forse solo, nella materia prevalente e che l'attestazione al riguardo dovrà rappresentare inevitabile requisito per certificare la specializzazione in questo o quel settore.

Formarci ed aggiornarci: un percorso complicato, forse anche noioso, ma inevitabile. Ognuno di noi può dare una mano, con idee, un po' di fantasia, voglia di mettersi a disposizione all'interno della Commissione Scientifica segnalando temi da affrontare oppure chiedendone di farne parte.

I miei ringraziamenti vanno a tutti i colleghi che rendono possibile la realizzazione di un numero davvero importante di eventi e, certamente, a Cristina Montemurro e Silvia Marongiu, senza le quali sarebbe tutto un po' più complicato.

Credo possa essere utile, alla fine di queste mie considerazioni di

ordine più generale, offrire schematicamente le regole principali nell'ambito del sistema dei crediti formativi.

Per il prossimo triennio 2017/2019 (il triennio è ormai fisso per tutti, diventa biennio o anno singolo per coloro che assumono l'obbligo formativo dopo il 2017) ogni avvocato con meno di 25 anni di iscrizione all'Albo dovrà conseguire complessivamente 60 crediti. Ogni anno si devono raggiungere almeno 15 crediti, di cui 3 in materia deontologica. I crediti in materia deontologica sono gli unici che non possono essere "spostati" da un anno all'altro.

È parimenti importante, per tutti coloro che organizzano eventi formativi ovvero chiedono il riconoscimento di crediti per eventi non accreditati anticipatamente, conoscere i criteri e le modalità di attribuzione degli stessi che il

Consiglio dell'Ordine torinese segue ormai da tempo.

La sottolineatura dell'importanza di tale conoscenza non è secondaria, giacché più volte giungono all'Ufficio Formazione insistenti richieste, fondate sul vecchio sistema. Rispetto al passato, infatti, vengono riconosciuti meno crediti per singola attività formativa, ma minore è anche il debito formativo che ognuno ha nel triennio (si è passati da 90 agli attuali 60). La proporzione è, dunque, tendenzialmente rispettata. Per una pronta consultazione di tutte, talvolta, complicate regole della Formazione, segnalo la possibilità di consultare sul sito dell'ordine [www.ordineavvocatitorino.it](http://www.ordineavvocatitorino.it) le slides proiettate durante l'incontro "Le regole della Formazione - i rilievi deontologici" tenutosi a Torino in data 26.05.2016.

*\_ battesimo*  
62 x 51.5 cm



*\_ brothers (ovunque proteggimi)*  
2015, 155x170 cm





# Il processo alle Brigate Rosse - Torino, 1976-78

*Il 9 febbraio scorso si è spento il collega Franco PASTORE, già Consigliere del nostro Ordine, il cui costante esempio di fedeltà ai valori e alla deontologia dell'avvocatura vogliamo onorare pubblicando l'ultimo lavoro di cui ci ha fatto dono. Ancor più il tema è di attualità posto che proprio nei giorni scorsi, il 28 aprile, è ricorso il quarantesimo anniversario dell'omicidio del nostro Presidente Fulvio Croce.*

## Colloquio con l'avvocato Augusto Fierro

Il collega Fierro mi ha esposto il suo progetto di una ricerca approfondita sul processo alle Brigate rosse e mi ha chiesto di raccontargli l'esperienza da me vissuta in quel contesto. Ciò mi ha spinto a rompere un quarantennale riserbo e a scrivere questa nota, che non è un'intervista né una cronaca, meno che mai un saggio. Sono le cose che mi sento di dire dopo avere ripercorso - a fatica, devo dire - le vicende di quegli anni, che furono davvero di piombo.

Feci parte del Consiglio dell'Ordine per circa dieci anni, fino al 18 maggio 1977, quando mi dimisi per aver maturato la convinzione amara, anzi dolorosa, che dopo la morte di Croce quel Consiglio non era più in grado di adempiere la sua funzione. Al pari di me si dimisero altri sei consiglieri. Ne derivò il commissariamento e, più avanti, l'elezione di un nuovo Consiglio, che sarebbe stato presieduto da Gabri.

### II

Per quali motivi accettai di candidarmi al Consiglio? Fui sollecitato da colleghi autorevoli e cari e dall'aspirazione ad un ruolo già ricoperto da mio padre, ma l'impulso forte e decisivo mi venne dalla passione politica, ossia dalla volontà di conoscenza e in particolare di comprensione piena del ruolo dell'avvocato in una società civile e democratica. In quegli anni, poi, già ferveva il contrasto fra i sostenitori di un consiglio a competenze strettamente limitate ai compiti istituzionali e i fautori, invece, di un ente ampiamente rappresentativo della categoria anche sul terreno in lato senso politico. Il compito, pur gravoso, era interessante ed accettai.

Per me - naturalmente - passione politica significava altresì l'urgenza vigorosa di occuparmi attivamente, in qualche modo, della cosa pubblica e di dare ogni possibile contributo al pubblico interesse.

### III

L'argomento di questa nota suggerisce una puntualizzazione. Nel Consiglio ero, per così dire, l'ala sinistra, non perché vi facessi professioni politiche, ma perché erano note le mie opinioni. Per amore di libertà non mi iscrissi mai ad alcun partito, ma in quegli anni era palese e nota la mia vicinanza al partito comunista. Lo dico perché la circostanza può forse rendere più chiaro il mio racconto e perché all'esterno essa produsse alcuni effetti, che di sfuggita ricorderò.

### IV

Vengo al processo. Mi prefiggo di raccogliere ricordi fondamentali e impressioni profonde, cercando di non farmi fuorviare da temibili labilità mnemoniche o dalle levigature degli anni altrettanto temibili. Prima di tutto, però, devo rapidamente rievocare - a modo mio - il clima che immediatamente deflagrò sul processo, fin dalla prima udienza.

Il processo inizia il 17 maggio 1976 davanti alla Corte di Assise, presieduta da Guido Barbaro. Imputati erano Renato Curcio e altri ventidue, undici i detenuti. Viene inaugurata la nuova strategia dei brigatisti, assolu-



tamente inattesa. Viene letto da uno dei capi storici un comunicato, il primo di quella che sarà una lunga serie: i brigatisti si proclamano militanti dell'organizzazione armata Brigate Rosse, affermano che chi deve difendersi non sono loro ma i loro accusatori, revocano il mandato ai difensori di fiducia, dichiarano che porteranno *"l'attacco al cuore dello Stato"*.

Viene così clamorosamente inaugurato il cosiddetto *"processo di rottura"*, modello radicalmente eversivo dell'ordinamento statale, mai prima sperimentato in Italia.

La sorpresa e lo sgomento furono enormi e crebbero con l'infittirsi dei comunicati e con il rincrudimento delle minacce di morte. Non erano minacce astratte: ben presto i brigatisti passarono dai reati di cui erano imputati (assalti a sedi di associazioni *"nemiche"*; sequestri di persone - Labate, Amerio, Sossi - tutti conclusi con il rilascio dei sequestrati, indenni) agli omicidi. Primi a cadere furono il Procuratore Generale di Genova Coco e la sua scorta: una strage rivendicata dai detenuti con la lettura di un trionfante comunicato in una drammatica udienza.

Questo in breve, era il clima che gravava su Torino e sul processo.

Ciò premesso, dico le mie impressioni, di cittadino prima ancora che di avvocato.

## V

Turbavano - ed era assai difficile rendersene concreto conto - la scarsa conoscenza e soprattutto la generalizzata sottovalutazione del fenomeno terroristico, in particolare della consistenza e della pericolosità delle Brigate rosse, di gran lunga il più importante dei gruppi eversivi. È vero che dai primi anni '70 era in corso un'approfondita e complessa inchiesta su quell'organizzazione. È anche vero che i mezzi di informazione ne avevano parlato. Ma, a mio ricordo, nella pubblica opinione le vicende di Curcio, di Mara Cago' e di frate Girotto sembravano cose di ordinaria criminalità, non foriere di gravi scosse politico-sociali. D'altronde i reati per cui il giudice istruttore Caselli aveva chiesto il rinvio a giudizio non erano - pur nel quadro del contestato delitto di *"costituzione di banda armata"* - tali da far presagire la burrascosa e drammatica "evoluzione" delle Brigate rosse.

Qui devo ricordare che nella prima metà degli anni '70 si era approfondito ed era diventato più violento lo scontro tra la cosiddetta nuova sinistra da un lato e, dall'altro, i sindacati e i partiti storici della classe operaia. Si era generato un progressivo distacco ideologico e anche politico; ne era nata una frammentazione riflessa in una confusa miriade di volantini, di giornali, di embrioni organizzativi e poi di piccoli partiti variamente etichettati, che annebbiavano e dividevano il campo della sinistra. Non ho le conoscenze né la



capacità necessarie per affrontare approfonditamente questi temi; ho però l'impressione che gli storici non li abbiano ancora arati e illuminati a sufficienza. Ma posso dire che quegli anni, cioè la prima metà degli anni '70, erano stati per i comuni cittadini assai bui e inquietanti: le organizzazioni della sinistra storica parevano incerte e in ritardo nell'analisi di ciò che stava maturando. Va ancora ricordato che quegli anni, se vedevano infittirsi in vario metro le enfasi rivoluzionarie della galassia extraparlamentare, erano drammaticamente scanditi da reiterate stragi di stampo fascista e da inchieste avvelenate dai depistaggi dei servizi di stato. In quel plumbeo clima molte persone, note e magari sempre state di condivisi principi, sembravano schermarsi dietro un velo di ambiguità. Non le nomino né ricordo ciò che di alcuni poi si seppe. Voglio invece ricordare la svolta che nel 1977 le organizzazioni della sinistra storica seppero realizzare - con forze di altre parti politiche - per una risoluta e unitaria resistenza al pericolo del terrorismo. Svolta fondamentale, che trovò subito cardine importante nel clima di Torino e nel processo. Svolta positiva, dunque, anche se produsse trascurabili e sgradevoli sbavature, come certe lezioni sui doveri dell'avvocato impartite a qualche avvocato da non avvocati o certi maliziosi ammiccamenti circa il rischio delle pistole brigatiste.

Insomma, fu proprio il processo a catalizzare l'entrata in scena delle Brigate rosse e la risposta dello Stato e della società civile a quella minaccia.

### VI

Come si condusse in quei frangenti il Consiglio dell'Ordine e, in particolare, come si condussero i difensori d'ufficio delegati da Croce? Non tocca a me dare giudizi, dato che ero uno di loro. Posso soltanto ricordare alcune cose, che ritengo importanti. Tralascio, perché altri l'hanno già raccontata, la cronaca delle udienze in cui vedemmo l'autorità dello Stato brutalmente vituperata e la maestà della giustizia capovolta e spregiata.

I delegati di Croce dovettero dunque prendere atto che i loro difesi rifiutavano - in modo consapevole, motivato e perentorio, oltre che minaccioso - qualsiasi assistenza di avvocato. Venne allora studiata e laboriosamente elaborata la questione di legittimità costituzionale, condivisa da tutto il Consiglio e asseverata da giuristi di chiara fama, poi ampiamente illustrata alla Corte di Assise.

Si chiedeva alla Corte *"il riconoscimento del diritto degli imputati all'autodifesa, con esclusione della difesa tecnica d'ufficio, nella specie nettamente rifiutata dagli imputati e da loro ritenuta in insanabile contrasto con i loro dichiarati interessi e con il loro comportamento processuale. Ciò in diretta applicazione dell'art.6 n.3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata con legge dello Stato 4.8.1955 n. 848. che riconosce il diritto di ogni accusato di difendersi da sé o, in alternativa, di avere l'assistenza di un difensore tecnico"*. In subordine si eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 c.p.p. nel loro combinato disposto *"per contrasto con l'art. 24 comma 2° Cost., con il principio della retta amministrazione della giustizia (art. 24 comma 2° e artt. 101 - 113 Cost.), e con l'art. 21 comma 1° Cost."*

La questione di costituzionalità ci pareva seriamente fondata, tendente ad una soluzione idonea sia a garantire i diritti costituzionali degli imputati, sia ad attribuire agli avvocati una funzione non soltanto dignitosa ma processualmente rilevante ed efficace. Una soluzione, in altre parole, che non avrebbe comportato un cedimento alla sfida lanciata dai brigatisti alle istituzioni, ma le avrebbe anzi rinsaldate e positivamente innovate.

Quello dell'autodifesa era sicuramente un problema di grande e attuale intensità, di non comune complessità. Era un problema che i delegati di Croce puntualmente posero alla Corte d'Assise. Ma i giudici respinsero l'eccezione ritenendola *"manifestamente infondata"*.

Allora, il 6 luglio 1976, Croce scrisse una lettera aperta a tutti gli avvocati torinesi esponendo chiaramente la situazione e chiedendo a ciascuno di esprimere il suo pensiero sul seguente interrogativo: *"se un avvocato d'Ufficio possa in coscienza curare la difesa di un imputato il quale con piena consapevolezza rifiuta di essere assistito, e così tentare di svolgere una difesa tecnica a dispetto della chiara volontà contraria dell'imputato e contro il sistema difensivo da lui liberamente prescelto nonché contro i suoi dichiarati interessi"*. Le risposte furono poche, appena un centinaio, una quarantina positive, altrettante negative, le altre incerte.

Il 28 aprile 1977 Croce viene assassinato, vittima inerme della delinquenza brigatista. Dico "inerme" perché allora non esistevano scorte, nemmeno in situazioni gravide di pericolo e di segnali inequivocabili. Croce ne era consapevole. Per le Brigate rosse fu facile eseguire l'ignobile delitto.

Qui mi torna il ricordo della solitudine che provai durante la prima fase del processo (e che sicuramente provarono anche i colleghi come me delegati da Croce e Croce stesso, così come credo la provarono sull'altra sponda processuale i giudici dell'Assise). Per solitudine intendo quella del cittadino il quale, chiamato ad adempiere a un dovere di rilevanza pubblica, sente la latitanza dei pubblici poteri. Ho riguardato alcune cronache giornalistiche dell'epoca, che esprimono uno spirito di inerzia rassegnata e riflettono l'irrisolta immobilità di un Governo preda di aspre contese politiche.

C'è un'ultima cosa, importante, che voglio dire. Volevo bene a Croce. Ammiravo il suo "essere avvocato", la sua sapienza e la capacità di modulare argomenti e toni a seconda dell'oggetto del discorso, dell'ambiente e dell'interlocutore. Era straordinaria la sua semplice chiarezza, nel discorso e nell'espressione del volto. E mi deliziava la sua arguzia leggera, magari espressa solo con un accenno di sorriso sotto i baffi, a me doppiamente cara perché propri a dell'alto Canavese (dove anch'io ho radici). Arguzia leggera, ho detto, ma suscettibile di affilarsi nei confronti di persone tendenti a sopravvalutare la propria eccellenza o, peggio, a pararsi di cattiva retorica. Ma la virtù che per me arricchiva eccezionalmente l'uomo Croce era la sua mitezza, intesa come generosa disposizione verso gli altri.

Virtù forte, non debole. E Croce di vigore intellettuale ed etico ha dato splendida prova.

## VII

Scomparso Croce, ci si avviò rapidamente verso la dissoluzione del Consiglio, il commissariamento e nuove elezioni. Fu un percorso breve, ma amaro e doloroso.

Nei giorni immediatamente successivi alla morte di Croce ebbero luogo affollati raduni di avvocati: i contrasti furono aspri e laceranti, in un clima tesissimo (se ne trova traccia nei quotidiani di quei giorni). In quelle circostanze la tesi dell'autodifesa rimase purtroppo in ombra. Al centro dei tumultuosi interventi c'era, naturalmente, l'esigenza che il processo seguisse il suo corso e che gli avvocati vi partecipassero. Un'esigenza a volte macchiata, per bocca di esagitati tribuni, dall'invocazione di leggi speciali o di tribunali militari o di difensori d'ufficio funzionali ad una sollecita ed esemplare condanna dei loro difesi. Di quei giorni convulsi non so fare la cronaca. Mi preme dire dei delegati di Croce e del Consiglio, che furono oggetto di attacchi e di critiche spesso durissime.

Nel Consiglio, acefalo, prevalsero, insieme, l'istintiva ripulsa di una difesa in favore di chi aveva rivendicato con torva esultanza l'assassinio di Croce e il dubbio, tormentoso, circa la possibilità di una difesa che non fosse meramente apparente. Le risoluzioni di ciascuno furono sicuramente sofferte e non unanimi. Cadde nel vuoto la proposta, da me sostenuta, di indire una vera e propria assemblea degli avvocati torinesi per tentare - com'era stato auspicato da molti colleghi - una generale e pacata discussione dei gravi problemi che incombevano. In quel maggio 1977 la nostra sofferta determinazione di rinunciare all'incarico fu resa pubblica e debitamente comunicata alla Corte d'Assise. A quel punto parve pure giusta ad una parte dei consiglieri (io ero fra quelli) la soluzione delle dimissioni, che avrebbe comportato lo scioglimento del Consiglio e condotto l'elezione di una nuova rappresentanza della categoria. Fummo in sette a rassegnarle. Seguirono il commissariamento e l'elezione di un nuovo Consiglio.

## VIII

Vorrei ancora dire alcune cose circa l'ulteriore corso del processo (cui non partecipai) perché esse si connettono direttamente alla mia precedente esperienza. Si tratta delle vicende processuali svoltesi dal marzo al giugno 1978, dopo che era stata difficoltosamente costituita la giuria e, eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine, erano stati nominati i nuovi difensori d'ufficio. Di quella fase del processo fa un resoconto esemplarmente chiaro, equanime ed efficace Bianca Guidetti Serra in uno scritto pubblicato nel 1978 sulla rivista Quaderni Piacentini.

Una parte di quei colleghi ripropose ripetutamente alla Corte la questione di costituzionalità, facendo propria e rielaborando la tesi dell'autodifesa. La Corte d'Assise di nuovo la respinse ritenendola irrilevante.

Certamente i nuovi difensori d'ufficio si giovarono dell'esperienza fatta da coloro che li avevano preceduti, come solitamente accade a chi percorre una via già tentata da altri. In generale, per ciò che ho appreso dagli scritti e dalle parole di chi era parte di quella fase processuale, ho la convinzione che quel nuovo collegio di difesa fece positivamente fronte al suo arduo compito, fino alla pronuncia della sentenza.

Il clima politico generale e quello ambientale a Torino e intorno all'aula del processo continuavano ad essere tesissimi, rinfocolati dall'intensificarsi del sanguinoso terrorismo brigatista. Non gravava più sulla città la cappa da stato d'assedio che si era distesa su Torino durante il primo troncone del processo e con l'assassinio di Croce. Lo Stato, i partiti politici e la società civile avevano preso forti posizioni contro l'eversione. Erano state adottate misure di sicurezza che prima non c'erano. La stessa condotta degli imputati nel processo non era più una costante e violenta ribellione, al limite dell'aggressione fisica, contro la Corte d'Assise e contro gli avvocati *"di regime"*. Immutata era la loro minacciosa negazione del processo, ma nel processo essi presero iniziative che forse avrebbero potuto dirsi attività autodifensive.

Se ciò avvenne e se il processo poté essere condotto a termine, grande merito va a quei difensori d'ufficio. La loro condotta fu degna di ammirazione in particolare sotto due aspetti, che voglio ricordare.

Il primo aspetto emerge netto dall'ultima e molto bella memoria che i difensori d'ufficio lessero e consegnarono alla Corte d'Assise. Gli avvocati sottolineavano come il reiterato rigetto dell'eccezione di incostituzionalità - la cosiddetta eccezione di autodifesa - avesse posto ai difensori che l'avevano proposta *"un difficilissimo problema di equilibrio tra l'esigenza intimamente avvertita di consentire la realizzazione di una funzione primaria dello Stato di diritto, l'obbligo - eguale per intensità - di operare nell'interesse vero dell'imputato, a favore e non contro di lui, ed altresì - non ultimo certo - il rispetto per la propria dignità professionale"*. Essi proseguivano: *"Da queste contrapposte esigenze è scaturita... quale <unica razionale conseguenza> la decisione di interpretare la funzione del difensore di ufficio come garanzia di correttezza del rapporto processuale contro eventuali deviazioni del rito, riservandosi di controllare in ogni momento che apparisse necessario la verifica della compatibilità con il dettato costituzionale della normativa vigente, proponendo, in caso di violazione, articolata denuncia"*. Sono parole e concetti di luminosa incisività, che sintetizzano mirabilmente come quei difensori di ufficio (questo è il secondo aspetto che tengo a sottolineare) seppero sormontare le tremende difficoltà che da più parti li assediavano e, in particolare, seppero tenacemente trovare e fondere nella memoria che ho appena citato una solidale unità di posizione circa la funzione e il ruolo dell'avvocato nel processo.

Ho parlato di difensori di ufficio, ma forse tale figura, per come normativamente disciplinata e per come tradottasi nella pratica processuale, non si attaglia del tutto alla funzione svolta dagli avvocati nel processo alle Brigate Rosse. Una funzione nuova, che in qualche modo attuava il ruolo del *"difensore garante"* e sostanzialmente anticipava un'innovazione costituzionalmente orientata, non ancora realizzata.

Torino, 4 giugno 2014  
avvocato Franco Pastore

# E poi...

di Patrizia ESPOSITO

*Riceviamo e, grati, pubblichiamo l'interessante contributo della collega Patrizia Esposito del Foro di Varese.*

**C**ontinuo a rigirare tra le mani questo libricino rosso dal vago sapore di messale d'altri tempi incuriosita dalla dicitura stampigliata in oro sulla copertina. L'ha ritrovato Casimiro, il mio socio di studio, sepolto fra mille altre cose in una scatola che qualcuno deve aver dimenticato forse cento anni fa in una soffitta. Questa mattina me lo ha messo sulla scrivania con la sua usuale gentilezza dicendo "Guarda che bello. È un vero pezzo d'antiquariato".

L'ho preso tra le mani con l'attenzione di chi si trova di fronte ad un oggetto prezioso e fragile pur immaginando i mille possibili maltrattamenti che deve aver subito negli anni e ne sono rimasta affascinata. "CINQUE CODICI RIUNITI DEL REGNO D'ITALIA" questa l'intestazione di copertina del libricino che sulla prima pagina reca apposto un timbro di colore violetto con l'indicazione "AMBRI FRANCO Perito edile Varese - Via Aquileia 1"

È emozionante girare lentamente le pagine di questo

libricino. La buona qualità della carta e della stampa hanno consentito che i centottanta anni trascorsi dalla sua edizione non abbiano lasciato traccia.

Ricordo di aver letto nei libri di storia che ancora riposano nella libreria di mio padre che nel 1928, quando è uscito dalla tipografia della casa editrice, regnava ancora Vittorio Emanuele III in un'Italia ricca di fermenti politici e sociali.

Chissà come dovevano essere quei tempi e quelli che li hanno seguiti e che in un soffio sono passati lasciando qualche breve ricordo solo in chi ha avuto la fortuna di sentirne parlare.

Una volta, mi raccontava mio padre, tutto veniva scritto e i libri occupavano molto spazio. Così chiunque avesse voluto avrebbe potuto sapere di cose visute in epoche precedenti facendo solo opportune ricerche nelle biblioteche.

Tempi passati che noi non abbiamo vissuto perché in pochi anni tutto si è trasformato e dei libri non vi è più traccia.



Ho fatto della ricerca dei pochi reperi ancora rintracciabili una mia ragione di vita perché da mio padre ho ricevuto questa passione in eredità. Lui, che è vissuto in una frenetica epoca di passaggio, aveva iniziato questa raccolta quasi segreta perché ritenuta ridicola e fuori del tempo dai suoi contemporanei e me l'ha trasmessa con la raccomandazione di non disperderla perché ad essa erano legati i suoi ricordi più cari.

Oggi non ci sono più le biblioteche, non servono, ogni casa è dotata di un sistema informatico che consente di sapere tutto e di parlare con tutti gli abitanti dell'universo.

Ma dai computer non esce il profumo di sapere che promana da questi libri, non si sente la fatica fatta per raccogliere dati o scrivere storie. Tutto è matematico, preciso, perfettamente integrato nell'intero sistema. Tutto, anche il regolamento del vivere comune, quello che ai tempi di mio padre si chiamava ancora Giustizia.

Mi narrava lui, vecchio avvocato, che quando per la prima volta aveva messo piede nello studio di suo padre, a sua volta avvocato, era rimasto incantato dalle pareti piene di libri e di raccolte di giurisprudenza. Mio nonno era un amante del suo lavoro al quale aveva dedicato la vita e da subito aveva inculcato nel figlio la stessa passione. Ma i tempi stavano cambiando e fare l'avvocato era divenuto sempre più difficile soprattutto per chi con la moderna informatica non aveva granché in comune.

Così faticosamente mio padre aveva dovuto adattarsi a quei momenti di passaggio, combattuto fra l'amore per le tradizioni e la necessità di adeguarsi all'evoluzione del mondo.

Aveva dovuto cedere alle lusinghe

della modernità per non essere tagliato fuori dal giro ma la trasformazione da avvocato a jus-cybernauta, come oggi si chiamano coloro che lavorano in quest'ambito, era stato difficile come l'esame che aveva dovuto superare per poter esercitare ancora la professione.

Non più codici o giurisprudenza ma solo e soltanto l'uso del computer nel quale inserire i dati e trarre le conclusioni.

Non so dire quando l'intera sistema della giustizia sia stato sostituito dal programma generale della giustizia, non ci sono "libri" che narrino di ciò. So che al momento di seguire quella che era la professione di famiglia era già tutto così. Mi viene da sorridere ricordando gli aneddoti che mio padre usava raccontare nelle sere d'inverno quando accendevamo di nascosto l'antico caminetto, cimelio dei tempi andati vietato dalle previsioni di sicurezza esistenti, e seduti intorno alla fiamma crepitante ci lasciavamo cullare dai suoi racconti.

Ci parlava delle udienze in tribunale, degli incontri con i colleghi, delle litigate con i giudici, delle discussioni animate, delle amicizie belle e profonde nate in un ambiente di per sé difficile eppure in certi momenti molto familiare. E io riuscivo ad immaginare queste scene con tale realismo da sentire le voci degli avvocati che trattavano le cause. Persino i giudici, oggi scomparsi, erano personaggi importanti in queste narrazioni. Me ne raccontava le umanità, gli errori, la simpatia o la supponenza. Erano insomma persone amate e odiate ma comunque persone con le quali recitavano le commedie o i drammi della giustizia.

Oggi non è più così. Il sistema è retto da un Grande Cervello cui sono collegati i terminali di tutti i

cybernauta giuridici che inseriscono i dati e chiedono l'applicazione delle previsioni secondo un sistema statistico gestito dal potere scientifico che governa i popoli.

Niente incontri, niente udienze, nessuna discussione.

Non si trattano questioni di finestre aperte sul fondo del vicino, neppure di concorrenze sleali fra industrie oppure di furti al supermercato o di eccessiva onerosità della pena.

Oggi le violazioni sono d'altro tipo e il cliente neppure deve scomodarsi a venire nello studio. Si collega e dal video chiede l'applicazione della previsione. Gli umani sono finiti. L'ultimo baluardo è stato superato.

Gli avvocati, i giudici sono solo ricordi di un mondo che non esiste più, di un mondo che seppur fallace era umano con tutti i pro e i contro che questo aggettivo reca in sé.

Non ci si sente più appellare con un rispettoso quanto supplichevole "Avvocato..." come non si ricorre più ad un deferente quanto implorante "Sig. Giudice". Si preme un tasto e la richiesta è fatta. Si preme un tasto e la risposta è data.

Ecco, proprio mentre sto scrivendo, sul monitor è apparsa la chiamata di tale CROMIN 33 che mi dice: "da CROMIN 33 a Jus-Cyber 24. Prego inoltrare richiesta di previsione contro ABBIM 14 per restituzione raggio di luna 15 assegnato con previsione 20".

Sembra un domanda romantica di altri tempi ma non lo è. Inserisco la richiesta ed ho la previsione in una frazione di secondo.

È questo che avevano voluto i nostri padri quando auspicavano una giustizia veloce ed efficace?

Forse, ma qualche dubbio mi assale.

# Le truffe sentimentali o Romance scam

di Maurizio CARDONA

*Gisele aveva da poco superato gli anta, di bell'aspetto, non aveva un compagno e si sentiva sola, aveva un bar a Torino ed era una donna indipendente. Aveva sempre sognato una famiglia e dei figli ma quando qualche tempo prima perse suo marito per una grave malattia, la sua vita piena di amore ebbe una grande battuta d'arresto. La ferita non si era ancora cicatrizzata e il dolore non mancava di riaffiorare ogni volta che tentava di ricominciare a vivere. E fu proprio in uno di questi momenti che apparve Albert. Si era appena connessa su facebook quando improvvisamente le apparve un bell'uomo dai modi gentili che con poche e semplici battute in chat era già riuscito a colpire il cuore della donna. Albert era francese, di 7 anni più giovane di lei, faceva il commerciante di auto. Ma non fu questo che colpì Gisele quanto piuttosto il suo sguardo rassicurante e dolce e allo stesso tempo sensuale; raccontò della morte dei suoi genitori e della sua compagna che era mancata un anno prima e da cui aveva avuto due splendidi bambini. Certo Gisele non poteva credere a quello che stava accadendo; fu assalita da mille dubbi, paure, ma quando Albert le mandò le foto delle due creature ne fu definitivamente conquistata. Il principe azzurro di cui aveva tanto sentito parlare da bambina esisteva davvero, ed era lì, davanti a lei, bello, intelligente, comprensivo, un uomo che, tra l'altro, sapeva anche cucinare. Finalmente qualcuno che capiva la complessità dell'animo femminile si era materializzato davanti a lei, anche se ancora solo sotto forma di immagine, non essendosi ancora incontrati di persona. Gisele ed Albert cominciarono a sentirsi tutti i giorni, sempre più assiduamente, fino a quando un giorno l'uomo raccontò che sarebbe dovuto partire per chiudere alcuni affari in Costa D'avorio. Per un po' di giorni Albert non diede più notizie di sé per poi riapparire raccontando di aver avuto problemi con la dogana, con la tassa di registro per la vendita delle auto e cominciando ad accampare problemi economici e di liquidità, chiedeva aiuti economici a Gisele. Dopo alcune perplessità iniziali la donna non esitò a mandargli in più tranches alcune diverse migliaia di euro. Non avrebbe mai potuto immaginare che di lì a poco il Principe si sarebbe trasformato in un'anima crudele, in un mostro che le avrebbe distrutto gli ultimi pezzi di cuore che ancora le*

*erano rimasti. Albert continuava a chiedere soldi a Gisele e quando lei gli manifestò l'intenzione di non dargliene più, Albert fece l'offeso alternando sparizioni ad impeti ed esternalizzazioni d'amore fino a quando non diede più traccia di lui e Gisele ebbe un tracollo emotivo da cui non riuscì più a riprendersi.*

La verità è che di storie come quella di Gisele ce ne sono tantissime. Sì, perché Gisele è l'unico personaggio vero in questa vicenda, e Albert non è altro che un personaggio inventato, frutto della costruzione di una grande organizzazione criminale finalizzata a truffare migliaia di persone nel mondo.

Il copione è sempre lo stesso e ha come minimo comune denominatore l'abuso dei sentimenti e l'approffittamento della buona fede e della genuina convinzione di persone propense a credere a fasulli atteggiamenti di attaccamento e di finto amore al fine di ottenere vantaggi sia patrimoniali che non patrimoniali. Ingannate e raggirate le vittime interpretano come reali comportamenti in realtà seduttivi e manipolatori poiché incoraggiate dalla speranza di un affetto autentico. Viceversa, da parte dei truffatori, tale comportamento fasullo e fraudolento viene strategicamente posto in essere al fine di ottenere benefici sia materiali che non materiali quali denaro, quote societarie e simili, vantaggi sessuali, onorificenze, aumenti di livello nella carriera lavorativa, acquisizione di diritti, quali permessi di soggiorno, cittadinanza ecc.

Il contesto tipico delle cd "truffe sentimentali" è quello della storia di Gisele o di vicende eclatanti come quella della professoressa Gloria Rosboch, uccisa dopo la sottrazione ai suoi danni di ingenti somme di denaro attraverso false promesse. La realtà è che di fatti di cronaca come questi ce ne sono tanti, solo che la maggior parte non finiscono sui giornali.

Come abbiamo visto è nella rete che il pericolo è maggiormente in agguato, il luogo misterioso dalle mille possibilità e dove si immagina di poter fare tutto e

tenere tutto sotto controllo. Nella rete si sogna e si idealizza il partner virtuale, si omette e si falsifica, si mente.

Per capire meglio l'ambiente in cui ci muoviamo val la pena ricordare un recente studio americano (Cacippo et al., 2013) che afferma che negli Stati Uniti un terzo delle unioni nasce online e, nello specifico, sui siti appositamente dedicati agli incontri di coppia.

Ma proprio perché è diventato naturale conoscersi via web, il rischio di sottovalutare il fenomeno delle truffe sentimentali appare elevato. Considerando i milioni di persone che oggi si interfacciano al mondo via web e l'enorme quantità di denaro che viene trafugato ed estorto dalle moderne "cyber truffe", è essenziale che vengano diffuse adeguate informazioni circa questa nuova frontiera di raggiri virtuali, la cui portata è ancora troppo sottovalutata.

Come detto, in molti casi le cd truffe sentimentali sono truffe organizzate da vere e proprie organizzazioni criminali internazionali che agiscono attraverso strutture ramificate in diverse parti del mondo che utilizzano il web come il luogo ideale per l'abuso criminale. Altre volte invece sono semplicemente condotte poste in essere da singole persone con un chiaro intento approfittatorio, soggetti abili nel sedurre, manipolare e raggirare le loro vittime, facendo loro credere di essere accettate ed amate. Veri e propri strateghi di psicologia umana esperti nel fare in modo che si sviluppino nelle malcapitate o nei malcapitati un senso di appartenenza e fiducia che essi utilizzano allo scopo di ottenere benefici economici, sessuali, di carriera o di status.

In Italia sembra ancora permanere una certa riserva rispetto a questo argomento e in molti casi è sottovalutato o trattato con atteggiamento ironico, di bonario e divertito distacco, senza prendere in esame né l'enorme "volume d'affari" sottostante tali truffe, né il danno patrimoniale ed esistenziale subito dalle vittime. Se però diamo un sguardo fuori dal nostro paese i dati parlano chiaro: la romance scam è responsabile del 10% del danaro perso per frodi on line ed il 61% di queste perdite riguarda le donne dai 50 anni in su (stima USA danaro perso: 68,529,135 \$), tant'è vero che negli Stati Uniti da tempo sono state istituite unità operative speciali per contrastare questo tipo di fenomeno, la "IC3", Internet Crime Complaint Center (<https://www.ic3.gov/default.aspx>), ed una speciale sezione del "CID", US Army Criminal Investigation Command (<http://www.cid.army.mil/>).

Ma chi sono davvero i truffatori sentimentali? La risposta è semplice. Veri e propri delinquenti se non addirittura organizzazioni criminali come ad esempio quella meglio conosciuta come "Nigerian Drops", che ha dato vita alla cosiddetta "Truffa del principe Azzurro" che risale all'aprile del 2015.

Tale espressione è stata coniata dagli investigatori per indicare l'indagine su una serie di truffe online internazionali volte ad adescare donne truffandole per migliaia di euro (donne Ita, Usa, D, S, China, Belgio). La denuncia parte da 5 donne americane all'FBI e l'operazione, condotta anche dalla Guardia di Finanza di Torino, ha portato all'arresto di decine di persone. I criminali si fingevano affermati ed affascinanti professionisti con le caratteristiche perfette per far innamorare donne sole. La gang italo nigeriana utilizzava falsi

profili on line servendosi dei social network e di skype. Operavano con gli strumenti della seduzione, della fidelizzazione, della creazione di meccanismi di attaccamento, idealizzazione e dipendenza in soggetti nei quali veniva individuata una particolare fragilità personale o dovuta a situazioni di vita. Una volta fidelizzata la vittima e conquistato il suo amore ecco, immancabile, la richiesta di denaro, per sopperire ai costi di cure indispensabili ad improvvise malattie, ad un debito improrogabile, o per porre rimedio a qualsiasi tipo di accidente volto a contrastare il fatidico momento dell'unione tra i due innamorati.

Quanto alle vittime, non esiste un loro perfetto identikit.

Abbiamo uomini soli, abbindolati da sedicenti fanciulle dall'aspetto bellissimo e, viceversa, donne alla ricerca del principe azzurro e di un riscatto di vita. Il minimo comune denominatore è la fiducia, un vissuto che fa parte dei nostri bisogni primordiali. Abbiamo bisogno di fidarci e la fiducia apre le porte alle corde emotive che anche dal punto di vista neurofisiologico si trovano in aree del cervello arcaiche, "al di sotto" della soglia della razionalità e della comprensione logica.

La fiducia consente l'apertura verso gli altri e con essa accettiamo il rischio di esporci e ci rendiamo vulnerabili. Le neuroscienze dimostrano infatti come la fiducia ed i comportamenti ad essa associati non dipendano completamente da comportamenti razionali, ma siano direttamente connessi alla qualità dell'umore e delle emozioni, siano quindi "al di sotto" della soglia della mera comprensione e gestione logica. Un abile truffatore è in grado di decifrare quali siano i bisogni della sua vittima in quel preciso momento e di farle credere di darvi



risposta e compensare tali bisogni. Non a caso le romance scam trovano maggiore possibilità di realizzazione se le vittime sono appena state lasciate, se c'è un certo senso di solitudine, se sono reduci da un lutto, rispondendo a specifici bisogni di appartenenza e stima.

Una volta avvalorata la rilevanza statistica del fenomeno delle cd "truffe sentimentali" occorre ora chiederci se queste condotte siano rilevanti solo per il discredito morale che suscitano, oppure se abbiano anche una rilevanza e tutela giuridica?

Non vi è dubbio che l'ambito della materia appaia estremamente ampio. Gli aspetti giuridici di tale materia si intersecano infatti in modo estremamente complesso ai relativi risvolti relazionali e psicologici poiché le truffe, in particolare quelle a stampo sentimentale, si sostanziano ed assumono concretezza all'interno di una relazione tra persone, diretta o indiretta, prendendo forma entro un sistema complesso di processi comunicativi specificamente orientati.

A questo punto non possiamo non domandarci se nell'ambito dei "rapporti sentimentali" propriamente detti abbia senso parlare di truffa secondo l'accezione del nostro ordinamento penale?

Va detto *in primis* che dal punto di vista giuridico la questione è significativamente complicata.

A questo proposito, chiarito subito che nel codice penale non è espressamente previsto il reato di "truffa sentimentale", va rilevato che il nostro ordinamento ha però regolamentato all'art. 640 c.p. il reato di truffa e che è all'interno di questo reato che la romance scam può essere perseguita.

Provare una truffa sentimentale non è facile poiché le condotte umane di relazione sono molto complesse.

Quello che si può dire è che anche quando non ci troviamo di fronte a delle vere e proprie fattispecie integranti il reato di truffa, in ogni caso possono essere configurate forme di condotte penalmente rilevanti quali la sostituzione di persona, l'appropriazione indebita, la circonvenzione di persone incapaci.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. III, sent. 14 luglio 2015) ci aiuta a capire meglio le questioni giuridiche sottese al fenomeno che qui ci occupa. Nel caso di specie il Giudice aveva negato la tutela penale ad una donna che aveva prestato circa 16.000,00 euro ad un uomo con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la prospettazione e la rassicurazione di una futura vita insieme. L'uomo, poco tempo dopo aver ricevuto tali somme aveva interrotto la relazione e restituito solo una minima parte del denaro prestato, rifiutandosi di onorare il proprio debito.

I reati ipotizzati nel capo d'imputazione sono quelli di truffa (art. 640 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Secondo i Giudici di Milano il reato di truffa, per quanto astrattamente ipotizzabile, non è di facile accertamento e nel caso specifico, infatti, l'imputato veniva assolto da entrambe le imputazioni.

In sostanza il giudice di merito ha ritenuto che non fosse sufficiente la presenza della "nuda menzogna" per ottenere la tutela penale ma che occorresse una vera e propria condotta fraudolenta, perché se così non fosse, si rischierebbe di estendere eccessivamente la

rilevanza penale a comportamenti molto comuni nelle relazioni di coppia che devono rimanere nell'ambito della sfera privata e che sono pertanto immeritevoli di soggiacere alla sanzione penale.

Occorrerà dunque provare la concreta portata fraudolenta della condotta, ossia l'effettiva presenza di artifici e raggiri, tenendo ben presente che "*il semplice mentire sui propri sentimenti (la nuda menzogna) non integra una condotta tipica di truffa*".

Ed ancora si tratterà di provare il cd dolo iniziale e cioè che l'agente abbia fin dall'inizio voluto ingannare la vittima e ottenere la prestazione patrimoniale ingiusta; il che rappresenta un evidente difficoltà di carattere probatorio.

Altro aspetto riguarda il rapporto causale-consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale: non vi è truffa se l'errore non è stato effettivamente causa dell'atto dispositivo e non si dimostri che, in assenza di esso, quell'atto non sarebbe stato posto in essere.

A parere del Tribunale, dunque, non essendo generalmente possibile conoscere tutte le componenti di una relazione di coppia (e cioè "*tutte le ragioni per cui una persona desidera 'stare' con un'altra e disporre anche patrimonialmente a favore di quest'ultima*") si deve ritenere "normalmente impossibile provare che non sussistano altre cause di per sé sufficienti a giustificare l'atto dispositivo". Come ad esempio nel caso in cui un ricco signore che intraprenda una relazione con una giovane e avvenente donna, effettuando a suo favore cospicue prestazioni patrimoniali - non potrebbe dirsi integrato il delitto di truffa finché permanga il ragionevole dubbio che la presunta vittima, an-

che sapendo della reale intenzione della stessa, si sarebbe comportato allo stesso modo, ad esempio perché ben lieto di accompagnarsi all'attraente ragazza.

In casi simili, del resto, non sarebbe nemmeno facile accertare la sussistenza di uno stato di errore del soggetto passivo della condotta, in quanto - come rammenta autorevole dottrina, richiamata nella sentenza in oggetto - il dubbio concreto sulla possibilità di essere ingannati esclude la configurabilità della truffa.

Per tali motivi, nella quasi totalità delle condotte di 'truffa sentimentale' astrattamente riconducibili al delitto di cui all'art. 640 c.p., risulta concretamente impraticabile la via della sanzione penale. Ma quello che è rilevante in questa sentenza è che la cd 'truffa sentimentale' è ipotizzabile e sanzionabile nei frequenti casi in cui *"un soggetto [che] contatti una persona su un social-network e intraprenda con questa una corrispondenza offrendo dati falsi circa le proprie qualità, i propri interessi e la propria professione, riuscendo, in tal modo, a far invaghiare la persona, a farle credere che i sentimenti affettivi siano reciproci e infine a farle effettuare una prestazione patrimoniale a proprio favore"*.

Se così è allora appare evidente che anche l'inganno tipico della truffa possa avere ad oggetto i sentimenti e trovare una risposta punitiva dall'ordinamento giuridico.

Esistono casi in cui è stato attribuito rilievo giuridico all'inganno sentimentale anche in ambito civile.

In qualche circostanza la vittima ha anche ottenuto la restituzione delle somme di denaro e dei beni che erano stati donati nel tempo facen-

do leva sull'inganno sentimentale considerato dal giudice un comportamento riprovevole alla coscienza collettiva. Come già detto, per molte delle situazioni descritte individuare una responsabilità giuridica appare non certamente agevole, ma non si può neppure escludere che alcuni casi possano essere realmente perseguiti e costituiscono veri e propri fatti illeciti fonte di obbligazione risarcitoria di danni.

Anche la recente sentenza della Cassazione che ha trattato il caso di un uomo che aveva mentito sul suo "status" giuridico di uomo divorziato, può rientrare nella categoria delle "truffe sentimentali". Aveva raccontato all'amante, dalla cui relazione era nato un figlio, di essere separato (costruendo ad arte un falso certificato di divorzio) ed in attesa di ottenere la nullità del matrimonio dalla Rota Romana, mentre in realtà, non solo non era separato, ma era sposato e con la moglie all'oscuro di tutto, in attesa della nascita di un bambino. La Suprema Corte ha condannato l'uomo configurando il reato di sostituzione di persona, reato che è sempre più frequente con l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'uso di falsi profili sui social network. Molto simile al caso appena visto sembra essere la vicenda della nota soubrette Valeria Marini che sposò poco più di un anno fa in Chiesa un noto imprenditore facendo un grande ricevimento con tanto di diretta tv per poi scoprire poco dopo che era già sposato (pare ancora per la Chiesa), ignorando l'esistenza della moglie e dei suoi due figli.

Le truffe sentimentali, come abbiamo visto, esistono e fanno male. Oltre ai danni economici oggi diversi studi hanno dimostrato come spesso nella vittima venga compromessa in modo grave

l'immagine di Sé e la capacità di fidarsi e relazionarsi, condizionando prepotentemente la sua vita successiva. Subire questo genere di danno porta ad essere un'altra persona: scoraggiata, più fragile, incapace di stabilire relazioni basate sulla fiducia. In questo caso è fondamentale vincere la vergogna, sentimento che la fa da padrone in questo genere di vittime. Qualora la presunta truffa sia avvenuta online è importante segnalare agli stessi social network ed ancor più ad associazioni che si occupano di queste tematiche e che possono offrire una tutela legale concreta e formata in questo ambito, unita ad un supporto mirato.

È fondamentale tutelarsi rispetto a questi rischi poiché le conseguenze possono essere molto importanti.

Il primo passo è fare chiarezza, diffondere informazioni che comprendono aspetti giuridici e psicologici, così profondamente intersecati in questo tipo di raggiro.

Sotto questo profilo non tutti stanno a guardare. È nata infatti di recente un'Associazione delle vittime di truffe sentimentale (A.C.T.A.) che sta raccogliendo molte testimonianze e denunce e che è in prima linea nella lotta a questo fenomeno. Anche la Regione Piemonte si sta muovendo in questo ambito ed è in programma un convegno che tratterà questo argomento con l'intento di aprire una discussione seria sul fenomeno e sensibilizzare i soggetti istituzionali a prevedere iniziative di prevenzione e informazione.



# Principi di base dello status dei rifugiati

dall'Union Internationale des Avocats

(Ratificati dall'Assemblea generale del 28 ottobre 2016 a Budapest)

**L'Unione Internazionale degli Avvocati,**

**Riunita in assemblea generale il 28 ottobre 2016:**

## **RICHIAMANDO**

**I.** La Dichiarazione universale dei diritti umani e i dieci principali strumenti internazionali dei diritti umani<sup>1</sup>, che stabiliscono il principio di diritti universali ed inalienabili in capo ad ogni essere umano, di qualsiasi nazionalità, luogo di residenza, sesso, origine etnica o nazionale, colore, religione, lingua o di qualsiasi altra condizione, e impone agli Stati l'obbligo e il dovere di rispettare, proteggere e applicare tali diritti;

**II.** I numerosi strumenti internazionali e regionali vincolanti e non vincolanti relativi ai rifugiati, ai richiedenti asilo e agli apolidi, ed in particolare la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e il Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, la Dichiarazione sui diritti umani delle persone che non possiedono la nazionalità del paese nel quale vivono del 1985, la Convenzione dell'Unità Africana (OUA) in risposta agli aspetti particolari dei problemi dei rifugiati in Africa del 1969, la Dichiarazione di Cartagena del 1984, i Principi di Bangkok del 2001, l'insieme delle direttive e dei regolamenti relativi al regime di asilo europeo comune, e i Principi guida dell'Alto Commissariato per i rifugiati (HCR);

**III.** Che questi testi riconoscono il beneficio dei diritti fondamentali sopraccitati ai rifugiati e ai richiedenti asilo;

**IV.** Che il divieto di respingere rifugiati è un principio del diritto internazionale abitudinario e che lo si applica fintanto che una domanda di asilo non è stata esaminata in base alla legislazione in vigore;

**V.** Che è bene fornire un'interpretazione coerente dei testi sopraccitati; che questa interpretazione deve andare nella direzione della maggiore protezione possibile, in particolare adeguandosi alle definizioni nell'interpretazione dell'Alto Commissariato per i rifugiati, e alle decisioni e ai pareri interpretativi degli organismi internazionali competenti in materia;

**VI.** Che la crisi migratoria attuale ha portato alla necessità di riconsiderare la politica migratoria ad un livello più globale e in un'ottica di condivisione della responsabilità fra gli Stati;

**VII.** Che in questo contesto è fondamentale riaffermare i diritti riconosciuti, i mezzi per farli rispettare e i ricorsi contro le violazioni;

**VIII.** Che gli avvocati e i loro ordini hanno un ruolo fondamentale in questo processo.

### DICHIARA

1. Che è necessario e urgente (a) concedere ai rifugiati e ai richiedenti asilo la maggior protezione possibile in base a quella riconosciuta dagli organi e dalle giurisdizioni che hanno autorità in questa materia (b) di riaffermare i diritti riconosciuti, i mezzi per rispettarli e i ricorsi contro le violazioni;
2. Che ogni Stato contraente sul cui territorio una persona chiede di essere ammessa in qualità di rifugiato deve determinare lo status di questa persona nel rispetto degli strumenti internazionali o regionali relativi ai rifugiati, a condizioni che preservino la dignità umana e i diritti fondamentali;
3. Che è necessario che gli Stati favoriscano un approccio *prima facie* nel riconoscimento dello status dei rifugiati in caso di afflusso massiccio di persone in fuga da circostanze obiettive ed evidenti nel loro paese di provenienza, come guerre, occupazioni o violazioni massicce dei diritti umani; che in tali circostanze gli Stati dovrebbero applicare una procedura detta di "determinazione collettiva" della qualifica di rifugiato in base alla quale, salvo prova contraria, ogni membro del gruppo sia considerato a prima vista (*prima facie*) un rifugiato<sup>2</sup>; che in alternativa devono poter mettere a punto dei dispositivi di protezione o di soggiorno temporaneo al fine di far fronte a queste situazioni<sup>3</sup>, ed in particolare assicurare loro di poter godere di protezioni accessorie non appena siano rispettate le condizioni per la concessione dello status;
4. Che ogni persona ha diritto ad un'identità e ad una nazionalità, e che deve essere adottata ogni misura per assicurare la registrazione dei bambini dei richiedenti asilo e dei rifugiati nati negli Stati ospitanti;
5. Che non può esserci un reale accesso ai diritti fondamentali senza che sia effettivamente assicurato l'accesso al diritto ed in particolare senza che sia assicurato ai richiedenti asilo e ai rifugiati l'accesso agli avvocati qualificati e specializzati in diritto dei rifugiati, affinché siano in grado di conoscere i loro diritti e di ottenerne l'applicazione;
6. Che gli Stati, gli ordini degli avvocati e le organizzazioni professionali di avvocati e i loro membri devono applicare i Principi di base dello status dei rifugiati, ognuno per quanto gli compete;
7. Che l'UIA è disposta ad offrire il proprio aiuto e supporto agli Ordini degli Avvocati, in particolare per quanto riguarda la formazione degli avvocati nel diritto dei rifugiati, ma anche nelle azioni da portare avanti per lottare contro la criminalizzazione delle legislazioni nazionali in materia di asilo, e contro l'estensione dei criteri di sicurezza come motivi di esclusione dal beneficio dei diritti riconosciuti ai rifugiati.

### ADOTTA I PRINCIPI BASE DELLO STATUS DEI RIFUGIATI

#### 1. Perimetro della protezione

##### 1.1 Il concetto di richiedente

Un richiedente asilo è una persona che, dopo essere stata perseguitata o temendo di esserlo nel suo paese d'origine, ha chiesto protezione (o asilo) alle autorità competenti ed è in attesa di una decisione sulla sua richiesta. Spetta ai sistemi nazionali concedere ai richiedenti asilo uno status conforme ai principi internazionali in materia.

##### 1.2 Il concetto di rifugiato

Per le necessità dei presenti Principi ed in base all'interpretazione stabilita dall'HCR e adottata dalla giurisprudenza in un numero crescente di Stati appartenenti alla Convenzione di Ginevra, il termine "rifugiato" è definito come segue:

Qualsiasi persona che abbia ragione di temere di essere perseguitata in ragione della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, che si trovi fuori dal paese di cui possiede la cittadinanza e che non possa o, in ragione di questo

timore, non intenda chiedere protezione a questo paese ; o che, non essendo in possesso di una cittadinanza e trovandosi fuori dal paese nel quale aveva la sua residenza abituale a seguito di questi eventi, non possa o, in ragione di questo timore, non voglia tornarci ; ma anche qualsiasi persona che, a seguito di un'aggressione, un'occupazione esterna, una dominazione straniera, violazioni massicce dei diritti umani o altri eventi che compromettano gravemente l'ordine pubblico in una parte o in tutto il paese di cui possiede la cittadinanza o che, se non possiede la cittadinanza del paese nel quale aveva la sua residenza abituale, sia costretta ad abbandonare questo paese poiché considera allo stesso modo di non poter chiedere la protezione di questo paese. Questa persona conserva il suo status di rifugiato fino al momento in cui è disposta o idonea, liberamente e volontariamente, a ritornare nel paese di cittadinanza o nel paese di ultima residenza.

### 1.3 Cause di esclusione

Non è considerata "rifugiato" qualsiasi persona per cui esistono seri motivi di pensare che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per prevedere delle disposizioni relative a tali crimini, o che abbia commesso un grave crimine di diritto comune fuori dal paese di accoglienza prima di esservi ammessa come rifugiato ; o che si sia resa colpevole di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

### 1.4 Il concetto di rifugiati o profughi ambientali

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNPD) considera rifugiati ambientali "coloro che sono costretti ad abbandonare il luogo in cui vivono temporaneamente o in modo permanente a causa di un'emergenza ambientale (di origine naturale o umana) che abbia messo in pericolo la loro esistenza o che abbia gravemente colpito le condizioni di vita".

Tuttavia attualmente non esiste nessuna definizione universalmente ammessa di questo concetto. Spetta quindi agli Stati di procedere ad una riflessione collettiva sulla messa a punto di meccanismi di protezione per questo tipo di profughi dopo aver definito collettivamente il concetto. Spetta loro anche, su esempio di alcuni di loro, attuare individualmente delle leggi nazionali specifiche destinate a proteggere, eventualmente tramite protezione sussidiaria, le vittime di serie minacce alla loro vita, la loro sicurezza e il loro benessere dovute a gravi fenomeni ambientali di natura catastrofica o graduale, antropica o naturale.

## 2. Diritti e doveri dei richiedenti asilo

2.1 Ogni richiedente asilo deve poter godere di condizioni di accoglienza che rispettino i suoi diritti fondamentali in base agli obblighi previsti negli strumenti internazionali e regionali che impegnano lo Stato ospitante e alle norme consuetudinarie del diritto internazionale:

- egli deve godere di determinate condizioni di accoglienza materiali, in particolare l'alloggio, il cibo e il vestiario, che saranno forniti in natura o in forma di sussidi finanziari. I sussidi dovranno essere tali da impedire che il richiedente si ritrovi in una condizione di indigenza;
- Le misure di accoglienza devono proteggere l'unità familiare e garantire cure mediche e psicologiche;
- L'accesso dei minori al sistema di istruzione e ai corsi di lingua quando necessario deve essere assicurato in vista dell'inserimento in un percorso scolastico normale.

2.2 I richiedenti asilo vulnerabili devono poter godere di misure particolari per far fronte alle loro specifiche necessità. Si tratta in particolare di minorenni, minori accompagnati, persone disabili, persone anziane, donne incinte, genitori singoli accompagnati da figli minorenni, vittime della tratta di esseri umani, persone con disturbi mentali e persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale. Ad esempio:

- Ogni bambino che presenta una domanda di asilo deve essere assistito nell'ambito del procedimento da un rappresentante legale qualificato; egli deve poter presentare una richiesta di asilo a proprio nome, che sia o meno accompagnato, e deve poter essere ascoltato nell'ambito della procedura che lo riguarda da persone qualificate che tengano conto del suo livello di sviluppo;
- Al momento dell'esame delle richieste di asilo di persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme

di violenza psicologica, fisica o sessuale, è bene tener conto della vulnerabilità specifica del richiedente, legata alla sua condizione di richiedente asilo, a causa del percorso migratorio e delle esperienze traumatiche che può aver vissuto a monte.

### 2.3 Garanzie specifiche dell'esame della richiesta di asilo:

- Qualsiasi richiedente asilo ha diritto ad una procedura rapida, flessibile e giusta che tenga conto delle difficoltà a presentare personalmente la prova della persecuzione. Al momento dell'esame della richiesta devono essere assicurate le garanzie procedurali minime; il richiedente asilo deve essere informato al più presto da persone competenti dei suoi diritti e doveri e dello stato della sua richiesta, in una lingua e in termini per lui comprensibili;
- In tutte le fattispecie, il richiedente asilo deve avere il diritto, e disporre della possibilità effettiva di mettersi in contatto con l'HCR nell'ambito dell'assistenza ai richiedenti e ai beneficiari della protezione internazionale dei rifugiati;
- Il richiedente asilo deve poter godere di un'assistenza legale che gli fornisca consulenza e rappresentazione di un avvocato di fiducia, assistito da un interprete lungo tutto il percorso della procedura relativa al riconoscimento del suo status, e fino alla decisione finale di riconoscimento o di rifiuto. Questa assistenza legale deve essergli fornita gratuitamente;
- Ogni richiedente asilo deve godere della garanzia di non respingimento;
- Tutti i ricorsi riguardanti la procedura di asilo devono avere effetto sospensivo per garantire che il richiedente asilo non sia costretto a lasciare il paese in cui ha presentato la richiesta di asilo finché non venga emessa una decisione definitiva.
- Nessun richiedente asilo può essere sottoposto a misura detentiva per il solo motivo di aver presentato domanda di asilo. Una tale misura deve essere fondata su ragioni legittime di ordine pubblico, di salute pubblica o di sicurezza nazionale, non deve mai essere applicata automaticamente ma deve essere adottata sotto il controllo di un giudice ed essere oggetto di sorveglianza e di ispezioni indipendenti, anche da parte dell'HCR<sup>4</sup>. Deve essere esclusa per i minori non accompagnati.

2.4 Ogni richiedente asilo deve rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante e le misure adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare egli deve adeguarsi agli obblighi previsti dalla procedura di asilo dello Stato ospitante e collaborare con le autorità competenti nella misura in cui tale collaborazione sia necessaria per l'esame della sua richiesta.

## 3. Diritti e obblighi dei rifugiati

3.1 I rifugiati devono poter godere dei diritti previsti dai testi internazionali a condizioni non meno favorevoli di quelle previste da questi testi, e in particolare dei seguenti diritti:

- L'assenza di discriminazione legata a razza, religione, paese d'origine, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, orientamenti sessuali o opinioni politiche;
- La libertà di praticare la propria religione e la libertà di istruzione religiosa dei figli;
- La dispensa da misure eccezionali fondate unicamente sulla nazionalità di origine;
- Il diritto al rispetto del suo status personale acquisito nel paese d'origine;
- Il rispetto del diritto di proprietà;
- Il diritto di associazione;
- Il diritto di rivolgersi alla giustizia e il diritto di essere assistito da un avvocato e da un interprete;
- La facilità di accesso ad un'attività professionale, per lo meno alle stesse condizioni di quelle che lo Stato ospitante concede ai cittadini di paesi esteri che godono dello status più favorevole;
- Il diritto allo studio;
- Il diritto alla salute;
- Il diritto di godere di una certa assistenza amministrativa per il rilascio di documenti di competenza delle autorità del paese di provenienza;
- Il diritto a non essere espulso o respinto se non per ragioni di difesa nazionale o di sicurezza pubblica e, in tale caso, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

**3.2** In particolare, i rifugiati devono vedersi riconoscere le seguenti garanzie:

- **Diritto all'identità:** i paesi ospitanti devono registrare i rifugiati che si trovano sul loro territorio e fornire un documento di identità provvisorio a coloro che ne sono sprovvisti in seguito a verifiche ragionevolmente possibili;
- **Registrazione delle nascite:** in base all'articolo 24 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e all'articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, ogni figlio di rifugiati che nasca fuori dal suo paese di origine, ed in particolare in un centro di accoglienza, deve essere immediatamente registrato dall'autorità del paese in cui è nato o da un ente sopranazionale come l'HCR, in modo da stabilire la sua identità, il suo nome e i suoi genitori. Questa registrazione del bambino non è fatta per stabilire la sua cittadinanza che resterà definita dalle leggi applicabili e non creerà nessuna presunzione di cittadinanza;
- **Diritti all'accesso alle condizioni minime di vita:** gli Stati ospitanti, in collegamento con le istituzioni internazionali, devono procurare ai rifugiati i mezzi per ottenere ragionevolmente condizioni di vita che garantiscano i bisogni vitali in particolare in termini di cibo, alloggio, accesso all'acqua potabile e all'elettricità, che assicurino un minimo di igiene e garantiscano una protezione contro le intemperie.

**3.3** Ogni rifugiato ha l'obbligo di adeguarsi alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante e alle misure adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico. Tuttavia quest'ultimo non deve servire da fondamento per un'applicazione abusiva delle disposizioni relative alle cause di esclusione dello status di rifugiato.

#### **4. Obblighi degli Stati**

**4.1** Gli Stati sono responsabili della ratifica di tutti gli strumenti internazionali e regionali relativi ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli apolidi e agli sfollati, e dell'adozione, quando necessario, della legislazione nazionale di applicazione; essi dovrebbero in ogni caso concedere a queste persone tutti i diritti che sono loro riconosciuti nei suddetti strumenti indipendentemente da qualsiasi ratifica.

**4.2** Gli Stati devono garantire un sistema di asilo che consenta a chiunque di presentare una richiesta di protezione internazionale; in particolare tale diritto non sarà mai limitato dai sistemi che stabiliscono quote di ammissione o di riconoscimento della protezione internazionale.

**4.3** Gli Stati e l'HCR sono responsabili del controllo affinché i richiedenti asilo possano godere delle condizioni minime di vita, in particolare in termini di cibo, alloggio, accesso all'acqua potabile e all'elettricità, standard minimi di igiene, protezione contro gli elementi climatici.

**4.4** Gli Stati sono altresì responsabili del controllo affinché le famiglie non vengano separate e affinché venga protetta l'unità familiare.

**4.5** L'accesso al diritto e alla giustizia è una condizione indispensabile del riconoscimento dei suddetti diritti, e deve pertanto essere garantito in ogni circostanza tanto ai richiedenti asilo che ai rifugiati, apolidi e beneficiari di sistemi di protezione complementare; gli Stati devono anche sostenere ed incoraggiare le iniziative di avvocati, ordini degli avvocati ed organizzazioni professionali di avvocati in materia di aiuto legale ai rifugiati e ai richiedenti asilo.

**4.6** In base al diritto ad un ricorso effettivo e al diritto ad un processo equo, il richiedente asilo deve poter esercitare, con l'eventuale assistenza di un avvocato, i ricorsi previsti dalle leggi nazionali, e potersi rivolgere se necessario ai tribunali internazionali per qualsiasi decisione che lo riguardi. Gli Stati devono facilitare l'adozione di meccanismi di servizio continuato che consentano di garantire l'accesso agli avvocati specializzati in qualsiasi momento, compreso all'interno dei centri di accoglienza.

**4.7** In base alle regole stabilite dai Principi base delle Nazioni Unite sul ruolo dell'Ordine degli avvocati adottati nel 1990, chiamati "Principi dell'Avana", gli Stati sono responsabili della messa a punto dei meccanismi di finanziamento che consentano di garantire il risarcimento dell'assistenza legale delle persone sprovviste di risorse.

Queste disposizioni devono pertanto applicarsi anche ai richiedenti asilo e ai rifugiati. Le somme concesse dalle autorità nazionali per l'assistenza legale devono coprire per quanto possibile tutti i bisogni delle persone che sono in possesso dei requisiti necessari per ottenere questo sostegno.

**4.8** Gli Stati devono evitare con tutti i mezzi di derogare dall'applicazione delle disposizioni internazionali quando queste prevedono la possibilità tali deroghe. Nel caso di deroghe, essi devono sottoporsi ai meccanismi di controllo e limitare queste deroghe allo stretto necessario tenendo conto dei motivi che le hanno giustificate.

**4.9** In considerazione della crisi migratoria e dell'alta densità di popolazioni migratorie in alcuni Stati, la comunità internazionale deve adottare meccanismi di solidarietà che consentano di ripartire equamente la pressione dovuta alla crisi allo scopo di assistere gli Stati più colpiti nella gestione di tale crisi; in quest'ottica, gli Stati devono onorare gli impegni presi in particolare nella Dichiarazione di New York in settembre 2016<sup>5</sup>, e continuare a riunirsi per riflettere sulla ricerca di soluzioni sostenibili al problema dei rifugiati e dei migranti.

### 5. La responsabilità delle organizzazioni professionali di avvocati

Spetta agli ordini degli avvocati e alle organizzazioni professionali:

**5.1** Intervenire presso le loro autorità nazionali in vista della ratifica degli atti internazionali non ancora ratificati e dell'adozione di disposizioni nazionali di applicazione quando queste sono necessarie;

**5.2** Portare avanti ogni iniziativa necessaria presso i poteri pubblici e gli organismi internazionali affinché vengano assicurate nei centri di accoglienza le condizioni di vita conformi ai criteri sopraccitati;

**5.3** Intervenire presso le loro autorità nazionali e sopranazionali per la messa a punto dell'assistenza legale, dell'assistenza di un interprete e del sostegno legale sopraindicati;

**5.4** Partecipare attivamente ai dibattiti politici intorno alle iniziative legislative relative allo status dei rifugiati, richiedenti asilo o alla regolamentazione dell'asilo, e ricoprire il ruolo di guardiani degli standard internazionali;

**5.5** Assicurare per quanto possibile la formazione degli avvocati nel diritto dei rifugiati;

**5.6** Controllare che la gestione del supporto legale sia trasparente e non provochi eccessive formalità per gli avvocati che intervengono come supporto legale;

**5.7** Controllare il rispetto delle regole deontologiche nelle prestazioni da fornire ai rifugiati;

**5.8** Assicurare la difesa e la protezione degli legali "in prima linea" quando rischiano di essere oggetto di intimidazioni o rappresaglie da parte di regimi ostili o sfavorevoli, nei territori in cui agiscono a difesa dei diritti dei rifugiati;

**5.9** Cooperare fra loro per affrontare questi incarichi e mettere a punto un meccanismo mondiale di concertazione e cooperazione.

### 6. Adesione

La presente affermazione dei Principi di base dello status di rifugiati, detta "Principi di Budapest", è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'Unione Internazionale degli Avvocati riunitasi a Budapest il 28 ottobre 2015. Considerata la necessità del consenso più ampio possibile della collettività mondiale degli avvocati, l'UIA propone a tutte le organizzazioni nazionali e internazionali di avvocati di aderirvi tramite una dichiarazione. L'elenco degli organismi che hanno aderito sarà presente in testa ai Principi di Budapest.

#### Note

1. Vedi Allegato 1 "Testi di riferimento".

2. Cfr. Principi guida dell'UNHCR sulla Protezione internazionale n. 11.  
Riconoscimento prima facie dello status di rifugiato, 24 giugno 2015.

3. Cfr. Principi guida dell'UNHCR sui dispositivi di protezione o di soggiorno temporaneo, febbraio 2014.

4. Cfr. Linee guida dell'HCR sulla detenzione dei richiedenti asilo, 2012, (disponibile solo in inglese).

5. Vedi "Dichiarazione di New York" adottata dagli Stati membri delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016.



# 011-8181

la Cerimonia Funebre a Torino



**GIUBILEO**

[www.giubileo.com](http://www.giubileo.com)



# Le vignette di Borlotto

di Carmine AMBROSIO

Proseguiamo con la pubblicazione delle divertenti caricature del collega Carmine D'Ambrosio dell'Ordine degli Avvocati di Nola. Ancora grazie caro Carmine.



©AVV.CARMINEAMBROSIO1015





# Non dirmi degli archi dimmi delle galere

*Pubblichiamo qui di seguito un articolo comparso sulla rivista on line [blastingnews.com](http://blastingnews.com) a firma di Elisa Bianchini e dedicato al sistema penitenziario norvegese.*

*Ricordando, a chi fosse interessato, che durante lo svolgimento degli Stati Generali dell'esecuzione penale di cui si è parlato negli scorsi numeri, delegazioni composte da alcuni dei componenti dei vari tavoli di lavoro hanno svolto visite di carceri in Spagna, Danimarca, Belgio e Norvegia.*

*E che le relazioni sono consultabili nella parte che il sito del ministero della giustizia ha dedicato per l'appunto agli Stati Generali.*

*Fa seguito un articolo che ci ha inviato il Garante regionale per le persone private della libertà personale Bruno Mellano avente ad oggetto l'accorpamento degli Uffici minorili a quelli per i maggiorenni (con possibili conseguenze peraltro anche per quanto ne riguarderebbe la detenzione).*

*Buona lettura.*

## NORVEGIA. IL SISTEMA CARCERE PUÒ ESSERE UMANO?

di Elisa BIANCHINI

**I**n Norvegia credono sia possibile e lo hanno messo in pratica, con risultati eccezionali. Quando parliamo di carcere pensiamo sempre a sbarre, filo spinato, guardie armate e cortili di cemento da cui è visibile solo un quadrato di cielo nella sola ora d'aria concessa durante la giornata (in quelle strutture dove è concesso). Non è così in tutto il mondo però, in Norvegia sorge il carcere di Bastoy: una serie di mini appartamenti con doccia, frigo e televisore privato, immerso nel verde fra alberi di pini e betulle. Una struttura dal costo di 187 milioni di euro che ospita assassini, stupratori e pedofili in una cornice bucolica che assomiglia più ad un campus universitario che ad un carcere.

Perché la Norvegia ha creato un simile sistema carcerario? - Lo stato norvegese parte dal presupposto, condiviso sulla carta da molti Paesi, che il carcere abbia una funzione educativa e riabilitativa sul detenuto per questo vengono ricreate le stesse condizioni nelle quali poi la persona dovrà vivere una volta scontata la pena. I detenuti non vengono mai sottoposti a situazioni di degrado o umilianti, trascorrono la loro pena quasi sempre all'aria aperta, facendo jogging, arrampicata o giocando a baseball. Lo sport e i giochi di squadra in particolare insegnano alle persone il lavoro di squadra e l'importanza dell'affidarsi agli altri. "Se trattiamo le persone come fossero animali quando

sono in prigione, è probabile che si comportino come animali. Per questo qui cerchiamo di trattare i detenuti come esseri umani" ha dichiarato Arne Nilsen, ex direttore di Bastoy, in un'intervista al Guardian.

I risultati sono eccezionali - Per coloro che considerano questo sistema come mero e dispendioso buonismo, mostriamo i risultati eccezionali dell'idea norvegese. Il tasso di recidiva nel Paese è del 20 per cento, a Bastoy in particolare sfiora il 16 per cento, uno dei più bassi al mondo. Negli Stati Uniti, paladini delle pene severe con scopo dissuasivo, il tasso di recidiva è del 75 per cento, ma anche in Italia la situazione non è migliore, la percentuale di ricommettere gli stessi reati, se non peggiori, è del 68 per cento. Non solo il sistema carcerario permette di raggiungere simili risultati, l'aiuto dello Stato in proposito è fondamentale.

Prima ancora che il detenuto abbia lasciato il carcere, lo Stato lo aiuta a trovare una casa e un lavoro adatto ai suoi studi e alle sue abilità. Questo sistema di welfare, oltre a cure sanitarie e pensioni minime garantite a tutti, permette alle persone di risollevarsi da situazioni di povertà e degrado che conducono spesso a delinquenza e criminalità.

La Norvegia ha dimostrato concretamente che la vera giustizia non è punire i colpevoli, ma rispettarli, solo in questo modo si può insegnare il rispetto, e non la sopraffazione, verso gli altri.

## UNA RIFORMA DIBATTUTA

di Bruno MELLANO

**L**o scorso 28 gennaio, la Commissione permanente giustizia della Camera ha approvato la delega al Governo recante "disposizioni per l'efficienza del processo civile, nell'ambito della quale è prevista, all'art. 1 lett. B) n. 2) la soppressione del T.M. e l'ufficio del P.M.M.":

Al di là della terminologia "tecnica" ciò significa, in parole povere, la soppressione dei tribunali e delle procure per i minorenni e l'introduzione di sezioni specializzate per "la persona, la famiglia e i minori" presso i Tribunali ordinari e di gruppi specializzati presso le Procure ordinarie. Si tratta di una riforma che a detta di molti - e non solo degli "addetti ai lavori" che, comprensibilmente, potrebbero osteggiare la novità per spirito corporativistico - rischia di ridurre le tutele oggi esistenti per i minori e di sacrificare e disperdere un patrimonio di competenze e di esperienze che il sistema ha accumulato in questi decenni e che ha reso la giustizia minorile italiana un punto di riferimento a livello europeo.

Il "cahier de doléances" è lungo ed annovera numerosi sottoscrittori, che contestano la riforma. Tra i principali si possono qui citare il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca), l'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia (Aimmf), il Consiglio nazionale delle Assistenti Sociali, l'U-

nione nazionale Camere Minorili, l'Organizzazione Internazionale Sos Villaggi dei bambini.

Tra le voci più autorevoli che si sono levate, nell'ambito della Regione Piemonte, vi è quella del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta Anna Maria Baldelli. Nel suo intervento svolto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, commentando i tratti salienti della riforma, ha osservato come quest'ultima, che apparentemente realizza una razionalizzazione del "Sistema Giustizia" nel "rispetto della specializzazione", contiene in sé, invece, la negazione proprio della specializzazione. Nella sua esperienza la dottoressa Baldelli constata come nella Procura Ordinaria, nella quale ha lavorato per otto anni, i magistrati assegnati ad un gruppo nella realtà, non si occupano soltanto della materia specialistica, bensì sono inseriti in ogni turno ordinario che riguarda la materia generica del processo penale (arrestati, udienze, ignoti, ecc.). Pensare che la creazione di un nuovo Gruppo nella materia delle persone, della famiglia e dei minori consenta, in queste condizioni, anche soltanto di mantenere la specializzazione dei magistrati già formati è pura utopia. L'accorpamento della Procura Minorenni, quindi, produrrebbe di fatto la scomparsa della cultura di una giustizia minorile, schiacciata dalle esigenze di efficienza degli uffici di

*\_ come nel principio  
cellulosa, 40x40cm*



*\_ com'era nel principio  
2007, 150x160cm*



Procura Ordinaria, con buona pace dei diritti dei minorenni. Sono queste solo alcune delle argomentazioni che il Procuratore ha avuto modo di esplicitare, anche in occasione della partecipazione alla presentazione del libro "Il cortile dietro le sbarre. Il mio oratorio al Ferrante Aporti" sulla esperienza professionale di Don Domenico Ricca, cappellano all'Istituto Penale per Minori torinese, organizzata dall'ufficio del Garante regionale in Consiglio regionale lo scorso 15 febbraio.

Ma quelle della dottoressa Baldelli sono preoccupazioni che anche altri magistrati ed ex magistrati fanno proprie. Proprio nel TGR Piemonte della sera del 1° marzo, il dottor Ennio Tomaselli, magistrato che si occupò tra gli altri anche del celeberrimo caso di Erika ed Omar, presentando il suo libro "Giustizia e ingiustizia minorile", affrontando la questione della chiusura dei tribunali minorili ha affermato: "è una questione complessa, bisogna fundamentalmente pervenire alla figura di un giudice che, al di là della sua denominazione, salvaguardi tutte le positività esistenti e risolva le criticità."

Fra gli articoli, non molti a dire il vero, che hanno cominciato ad affrontare il tema, si segnala quello pubblicato il 27 febbraio scorso su Avvenire del professor Mario Chiavario, a lungo docente prima di Diritto

Costituzionale e poi di Diritto Processuale Penale presso l'Università di Torino: una riflessione problematica dal titolo eloquente: "L'eredità da non disperdere dei Tribunali dei minori".

Insomma si tratta di un tema complesso e dibattuto, anzi meglio "da dibattere!": la speranza è che la riforma non vada a disperdere un patrimonio di competenze e tutele e a modificare negativamente un sistema che fin qui possiamo dire, pur tra luci ed ombre della Giustizia in Italia, sembra invece aver funzionato. Come Ufficio del Garante e come Coordinamento nazionale dei Garanti torneremo presto ad occuparcene, proprio per alimentare un'attenzione vera attorno alla questione, che non ci sembra affatto secondaria o meramente organizzativa, ma incida concretamente sui diritti delle persone, in questo caso i minori a cui credo si debba una specifica cura.

Torino, 03/03/2017

**Bruno Mellano**

*Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte*  
[garante.detenuti@cr.piemonte.it](mailto:garante detenuti@cr.piemonte.it)





**Ospedale Koelliker**  
 Prima la persona

**TORINO**  
 Corso Galileo Ferraris, 247/255  
 PIANO TERRA, LINEA BLU, STANZA 8

**ACCESSO LIBERO** (senza necessità di richiesta medica e di prenotazione)  
 dal LUNEDÌ al VENERDÌ  
 dalle ore 8.00 alle 10.30

**SABATO** dalle ore 8.00 alle 10.00,  
 solo previa prenotazione  
 via e-mail  
[uff-laboratorio@osp-koelliker.it](mailto:uff-laboratorio@osp-koelliker.it)  
 o fax (011.6184.988)

SCREENING FUNZIONALITÀ EPATICA (€ 18.00)  
 SCREENING DISLIPIDEMIA (€ 12.00)  
 SCREENING DIABETE (€ 18.00)  
 SCREENING INFEZIONI VIE URINARIE (€ 18.00)  
 SCREENING TIROIDE (€ 25.00)

SCREENING PROSTATA (€ 35.00)  
 SCREENING ROUTINE ESTROGESTINICI (€ 25.00)  
 SCREENING ANEMIA (€ 25.00)  
 CHECK UP UOMO (€ 40.00)  
 CHECK UP DONNA (€ 40.00)  
 ROUTINE PRE-OPERATORIA (€ 40.00)



**OKT**  
 Prima la persona

[www.osp-koelliker.it](http://www.osp-koelliker.it)

 I referti verranno consegnati in giornata, fatta eccezione per "screening infezione vie urinarie".



## LA VERITÀ NEGATA

di Mike Jackson

di Alberto VERCELLI

**S**i tratta di una pellicola - *La verità negata* di Mike Jackson - che è passata poco osservata in questo autunno di cinema post TFF, ma che giustamente ha avuto suo nuovo momento di popolarità nella sua reintroduzione nella programmazione cinematografica di fine gennaio in occasione della Giornata della Memoria.

La vicenda che da luogo alla sceneggiatura del film è abbastanza nota e riguarda una contesa processuale fra la studiosa americana dell'Olocausto Deborah Lipstadt (una Rachel Weisz in forma quasi come ai tempi di *The constant gardener*) e lo storico negazionista britannico David Irving. La pubblicazione da parte della prima di una severa censura sulle tesi portate avanti dal "collega" autodidatta - e personaggio "contro" rispetto alla accademia - sortiscono l'innescarsi di una contesa giudiziaria cui lo spettatore - addetto ai lavori o meno - non può che sentirsi irresistibilmente attratto. È possibile dire questo un *legal movie* in cui - però - la soluzione del caso non porterà a scoprire la verità su di un efferato omicidio, bensì su quanto di meno travolgente si possa immaginare come una diffamazione a mezzo stampa.

Il confronto fra i due contendenti - molto ben definiti nelle loro peculiarità - dopo un iniziale confronto personale e diretto in occasione di consessi accademici e lezione universitarie prende la strada giudiziaria e di questo aspetto è permeato tutto il film che affronta non senza dovizia di particolari i quattro anni - con buon consolazione della lentezza dell'italico rito - della causa per giungere alla pronuncia di primo grado da parte di una autorevole *Court* fra parrucche, rosse toghe e legni antichi di bench e pareti dell'aula di udienza.

Ci sono, però, momenti di altissima qualità della rappresentazione che permettono di fare un percorso nel cuore di una certa giustizia anglosassone, certo rappresentativa di una giustizia filtrata attraverso la rilevanza del tema posto sotto giudizio, ma che introduce anche tematiche con non possono essere colte dal chi opera quotidianamente nei nostri tribunali. Giustizia selezionata dalla rilevanza della causa, più che dalla rilevanza dei personaggi coinvolti pare essere alla base dello straordinario interesse che il processo suscita nei media. Si tratta - infatti - di decidere fino a che punto possa essere legittima la prospetta-



zione di una verità diversa - anche in antitesi - da quella appartenente ad un consolidato sapere scientifico. Dove stia il limite che lo studioso deve porsi - se ve ne uno - nel prospettare il risultato del proprio lavoro. In una singolare e giuridicamente assai interessante prospettiva colpisce in primo luogo che a promuovere la soluzione processuale della vertenza sia lo storico negazionista che si assume diffamato dalla critica feroce della collega statunitense e quindi adisca la giustizia inglese per vedere affermata la propria dignità di studioso e - soprattutto - la propria libertà di manifestare il convincimento che i propri studi gli hanno fatto raggiungere. Già ma perché in Inghilterra il processo se la pubblicazione del saggio che critica Irving è avvenuta negli Stati Uniti? Con la soluzione di questo primo quesito - perché è in Inghilterra che il sistema giuridico vuole che sia la convenuta-querelata a dover provare di non averlo denigrato dimostrando la verità delle

proprie critiche - si inizia questo bellissimo viaggio nel mondo giudiziario britannico. Tre gli scenari di interesse che colpiscono lo spettatore e - penso di poterlo affermare con relativa tranquillità - indipendentemente dal suo livello di coinvolgimento con le "cose giuridiche": il rapporto che si instaura fra la protagonista ed il team di legali che l'assistono, la caratterizzazione degli operatori del diritto coinvolti (giudice, *barrister*, *solicitors* e *paralegals*) e la formalità estetica delle scansioni processuali in cui - last but not least - per eccentricità di quel sistema a chi promuove l'azione è concesso di operare in prima persona avanti la corte e qui attuare la propria strategia processuale e difesa.

Il tema del rapporto fra difensore ed assistito assume presto dimensione e tensione estrema laddove la studiosa americana si trova a dover sostanzialmente "subire" la decisione strategica dei propri difensori di non introdurre prove testimoniali dirette dei sopravvissuti proprio quando - invece - la assistita raccoglie il loro sfogo e si

impegna personalmente con gli stessi affinché sia data loro quella voce "dei sei milioni di accusatori" della requisitoria Hausner al processo Eichmann. Vince la sfida la forza della argomentazione e della straordinaria prova di professionalità che danno i difensori, che conquistano la fiducia della propria assistita attraverso un gravoso impegno intellettuale - "*la chiave è come provare, non cosa provare*" afferma il barrister - facendo sorgere quella sintonia che meglio di ogni altra parola si ritrova nel significato che il difensore diviene davvero "di fiducia" del proprio assistito. Sono un team imponente ed importante quello che scende in campo e che ha nel non più giovane barrister Richard Rampton (interpretato da un Tom Wilkinson che fa poco rimpiangere l'iconico Charles Laughton del Testimone d'accusa) la figura umanamente e professionalmente più trascinante in un misto di severità, eclettismo intellettuale e spietato spirito predatorio sull'avversario. Avversario (un molto convincente Timoty Spall ad interpretarlo) che in nulla è protetto dalla scelta di

scendere nella lineare arena senza sostegno della difesa tecnica perché inflessibile ed imparziale è l'intervento regolatorio del processo affidato ad un algido e distaccato giudice (forse qualche eccesso di carattere lo sceneggiatore David Hare od il regista lo hanno commesso in questo caso) al quale spetta di affermare ove sia lo spazio di intervento del diritto nella decisione di ciò che sia scienza e libertà di coltivarla, manifestarla e divulgarla. La soluzione - caso unico penso nel panorama cinematografico - viene illustrata agli spettatori direttamente attraverso la lettura dei passaggi salienti della motivazione della sentenza che con precisione cronometrica l'apparentemente impassibile - ma tormentato assai - giudice pubblica in aula. Si può pure sostenere l'insostenibile purché si fondi la propria più stravagante, irriverente, sconcertante delle convinzioni su di una verità fattuale non mistificata, manipolata o artefatta; solo in questa situazione interviene il diritto a regolare la libertà di espressione.


*\_ family values*  
2003, 110.5x71cm



## ESTETICA DELLA GIUSTIZIA PENALE

di Ennio Amodio

di Alberto VERCELLI



**I**l primo straordinario effetto che si ha dalla lettura di questo volume è quello di mutare lo spirito di osservazione nella quotidiana esperienza dell'udienza dibattimentale penale facendo rapidi e continui rimandi alla analisi che con grande capacità e perfetta resa letteraria ha fatto il prof. Amodio nella sua opera. Penso di poter dire che è un'opera di grande amore, amore per una professione e per un modo di intenderla e di manifestarla non comune, come - d'altronde - non comune è la esperienza accademica e professionale dell'Autore. L'amore per una professione che si manifesta nel voler mantenere alto il livello del percepito della stessa, ma solo attraverso la pratica di un rigore - figlio prima di tutto dell'impegno e dello studio - che può fondare la pretesa di rispetto anche di un qualche cosa che solo in parte va ad essere riconducibile alla regola processuale e cioè il rispetto dell'estetica del processo. Non si tratta però di una compiaciuta visualizzazione di una regia in cui i soggetti chiamati a prender diversa parte sono estranei alle responsabilità conseguenti. Ci sono interrogativi molto importanti sul confine e sulla barriera osmotica fra la forma e la garanzia, così come sottili e puntute analisi sugli aspetti del processo penale che

dalla edilizia ed arredo delle aule passa per una valutazione sull'effetto che il rito negoziale possa avere sul percepito della giustizia ad una profonda e particolarmente riuscita riflessione sulla forma esternata nel comportamento e nel provvedimento del giudice. Il libro si articola in due parti molto ben distinte, la prima delle quali direttamente rivolta ai soli addetti ai lavori in una dimensione - però - modernamente allargata e che va oltre alla terna del giudice, del pubblico ministero e del difensore in quanto attribuisce un ruolo di quasi pari importanza alla stampa ed alla pubblica opinione. Non mancano infatti parti importanti del libro in cui il rapporto con la stampa - cercato o subito - degli attori principali del processo e della stampa quale attore ulteriore - ma talora primario - dello stesso processo sono analizzati con grande attenzione e con riferimento diretto alle - talora inedite e sconosciute - influenze e conseguenze che la rappresentazione del processo o dell'indagine possano avere anche sulla decisione degli stessi. La distinzione fra la fase delle indagini e quella dibattimentale è spesso centrale soprattutto con riferimento al percepito che può esservi dell'una o dell'altra attraverso la interpretazione data dallo strumento giornalistico sia della carta stampata che della televisio-

ne, sulla quale ultima non poteva non esservi un approfondimento dedicato alla ormai ultradecennale esperienza tutta italiana della rappresentazione delle vicende processuali di maggior richiamo nei talk-show più celebri attraverso ospiti fissi od episodici chiamati a dar vita alla celebrazione di questo processo "laico" evidenziando molto bene le differenti, ma non irrilevanti, declinazioni che ciascuno di essi viene ad assumere rispetto alla vicenda. Questo assume attualità particolarmente significativa se sol si pone attenzione alle parole del Primo Presidente della Corte di Cassazione alla recente inaugurazione dell'anno giudiziario, puntualmente riprese con condivisione anche dall'Unione delle Camere Penali nel documento "Le distorsioni del processo mediatico".

L'effetto maggiore nei confronti del lettore *stricto sensu* addetto ai lavori l'opera lo coglie soprattutto in una impietosa, diretta, acuta e tecnicamente rigorosa disamina



della stortura vera e propria che il processo e le sue regole vengono ad assumere nel corso della esperienza quotidiana di udienza. Con un tratto della penna che richiama il bulino del Daumier in alcune sue insuperabili incisioni l'Autore entra a descrivere ed analizzare quelle quotidiane situazioni di cui talora si è testimoni, talora protagonisti passivi od attivi e che vanno dalla graduazione e differenza di ascolto del giudice a seconda della parte che interviene, alla immedesimazione psicologica dell'imputato quando si trova coinvolto nella formalità talora astrusa e barocca della ritualità tenuta dalle parti tecniche del processo (come tornano le parole di Dante Troisi, giudice e letterato, *"In aula, l'imputato è così solo che non si stenta a riconoscerlo."*) e - ultimo ma non ultimo - all'atteggiamento del difensore nei confronti dell'interlocutore processuale con l'inevitabile conseguenza che lo stesso comportamento viene ad assumere anche nei confronti del proprio assistito. Il rigore formale in cui dovrebbero

tutti trovare vantaggio nella affrontare quotidianamente la fatica del processo impone però che chi pretende il rispetto della regola sia a sua volta rispettoso della stessa attraverso la preparazione nell'assolvere al suo ruolo e la determinazione nel farla osservare.

Conclusa la parte relativa alla estetica del vero processo penale, l'autore ci offre in un buon terzo della sua fatica una analisi di estremo interesse della rappresentazione che questo eventuale ma segnante aspetto dell'esistenza ha lasciato nella rappresentazione cinematografica e televisiva. Con una analisi certo frutto di grande passione e di intensa frequentazione delle sale - un altro amore dell'Autore certamente - si offre al lettore una interessante comparazione dei due percorsi di rappresentazione del processo nella cinematografia italiana e statunitense sottolineando, in primo luogo, la profondissima differenza che soprattutto il ruolo del difensore viene ad assumere; di qui l'autore ci guida a

comprendere come ciò non sia per caso con un percorso di analisi e riflessione di raffinata capacità che coinvolge aspetti che risalgono ad impostazioni e principi fondanti degli ordinamenti dei due Paesi così come non manca di cogliere che l'evoluzione della società nel corso degli ultimi 50 anni sulle due sponde dell'oceano abbia fatto mutare assai in ciascuno dei Paesi la modalità di rappresentazione del momento processuale e dei suoi protagonisti; questo sempre inserendo passaggi e scene delle più segnanti pellicole che direttamente od indirettamente hanno affrontato il tema. In questo contesto è stato particolarmente interessante affrontare la lettura di questo pregevole volume dopo aver assistito alla proiezione del film *"La verità negata"* sul quale ho avuto modo di esprimere la mia opinione in queste pagine ed in cui una componente di forte estetismo processuale è protagonista per una buona parte del suo sviluppo.




*\_ i dormienti di efeso*  
2003, 90 x 110cm

## OCCIDENTE

di Fabrizio de Francesco

di Giuseppe CORBO



**L**il 30 novembre 2016, alla Fondazione Fulvio Croce, è stato presentato il libro "Occidente" del Collega Fabrizio de Francesco. L'evento ha visto la partecipazione di autorevoli Relatori, introdotti come sempre dalla Presidente della Fondazione - Avv. Emiliana Olivieri.

Nell'ordine, come da locandina, si sono susseguiti gli interventi del Prof. Andrea Pellizzari, della Prof.ssa Joana Fraga e del Collega Claudio Bragaglia. Come di consuetudine, l'Autore ha concluso le relazioni, rispondendo anche alle domande del pubblico numeroso in Sala.

Il presente articolo, tuttavia, non recensisce l'incontro svoltosi presso la sede di via Santa Maria - 1, bensì prova a illustrare, ai lettori della Rivista, l'Opera scritta dall'Avv. Fabrizio de Francesco.

Trattasi di un volume (il nono) che si inserisce nella Collana di Teoria Politica diretta dalla Prof.ssa Natascia Mattucci dell'Università degli Studi di Macerata.

Nella premessa di "Occidente", l'Autore si serve di tre fotografie di bambini per evocare l'argomento trattato nel libro: due sono recenti e ritraggono, rispettivamente, il piccolo Aylan morto su una spiag-

gia turca (2015) e il piccolo nato nel campo profughi di Idomeni (2016) al confine tra Grecia e Macedonia. La fotografia meno recente, invece, ritrae il bambino nel ghetto di Varsavia (1943) con le mani in alto, di fronte ai soldati tedeschi. Il confronto, fra le tre immagini, introduce il lettore agli "argomenti che verranno approfonditi in questo libro ma che, a ben pensarci, potrebbero ritenersi esaurientemente trattati guardando le tre fotografie con spirito critico e con l'opportuno senso della storia" (pag. 12).

Nel capitolo I, l'Autore definisce l'Occidente, partendo dai valori sviluppatisi nell'antica Grecia, passando dal Rinascimento e dall'Illuminismo e arrivando all'oggi. Appare riduttivo esprimersi, quindi, soltanto in termini geografici, nel momento in cui si accenna ad "alcune circostanze fondamentali: l'apertura degli spazi atlantici dopo la scoperta dell'America; la rivoluzione scientifica attraverso le opere di Copernico, Giordano Bruno, Francis Bacon, Giovanni Keplero, Galileo Galilei, Isaac Newton; la Riforma protestante; la nascita del capitalismo e dello stato" (pag. 22). In ogni caso, quest'espansione durata nei secoli è connaturata anche all'aspirazione egemonica nel mondo. Non esiste l'una senza l'altra, anche se ciò può non piacere.

Il capitolo II si apre con le defini-

zioni di "globalizzazione" secondo Joseph Stiglitz e Ulrich Beck (pagg. 27 - 29) e le sue conseguenze. *Cui prodest? "È andata a vantaggio esclusivo dei paesi già industrializzati e a scapito degli altri, contribuendo così ad ampliare ulteriormente il divario già esistente tra ricchezza e povertà nel mondo"* (pag. 31). La realtà è sotto gli occhi di tutti, perché "il pianeta ci si presenta oggi tutt'altro che globalizzato, né tantomeno armonizzato o pacificato. Al contrario i conflitti sono aumentati..." (pag. 33) proponendo imponenti migrazioni, terrorismo internazionale, sfruttamento economico e pseudo-sovranià di alcuni stati nazionali. In altre parole, si è ben lontani dall'assistere all'avvicinamento dei popoli ed alla condivisione dei beni. Parafrasando T. Hobbes, si farebbe meglio a parlare di "Caoslandia" (si veda la nota 24, a pag. 35).

Il terzo capitolo evidenzia come la fine della Guerra Fredda e del mondo contrapposto in due blocchi ha determinato la conclusione di un periodo di stabilità, al posto del quale si sono sviluppati conflitti in varie parti del mondo. Basti

pensare alla prima guerra del Golfo e a quella jugoslava, ridestanti lo sgomento per le vittime morte sui campi di battaglia (nonostante le tecnologie belliche "intelligenti" adoperate) e lo smarrimento della propria identità. Restano gli U.S.A. quale unica potenza mondiale trainante (economicamente e militarmente) l'Occidente incapace di difendere i propri valori e di gestire le crisi umanitarie odierne. Si ritiene che esse possano risolversi dai consumi esagerati e sempre più compulsivi, con il favore della tecnologia e del mercato (pag. 50 e ss). Pare che tutto ciò sia dettato da un condizionamento sugli stili di vita proveniente da determinati gruppi di potere, i quali hanno contribuito a determinare una cesura con le profonde radici del passato e a dilatare oltremodo la percezione del presente. Orbene, questo aspetto chiude ogni rapporto con l'esterno e con la propria storia, perpetrando le varie forme di individualismo, che - addirittura - portano a pensare la risoluzione delle crisi umanitarie in un breve arco di tempo. Questo "sottofondo subculturale" deriva anche dall'invadenza dettata dall'iperconnessione continua ad uno schermo, simulacro della vita, che fa perdere "l'Umanesimo e la forza della ragione" (pag. 55).

Il quarto capitolo fornisce un breve e puntuale *excursus* sul pensiero dei grandi filosofi del passato, che hanno contribuito a definire il concetto di Progresso: da Condorcet a Papa Francesco, passando per Kant, Hegel, Comte, Carr. Si sottolinea, in ogni caso, l'apporto della storia e dell'antropologia, le quali possono - pacificamente - farci concludere che NON esiste un progresso univoco, dal quale scaturisce un benessere per tutti e l'eliminazione dei conflitti. Anzi, l'approccio giusto consiste nel

qualificare questi ultimi come inevitabili (pag. 72).

Il quinto capitolo illustra la genesi del diritto internazionale, dalle origini (in Grecia e a Roma) ad oggi (O.N.U.); essa fa capo SOLTANTO all'Occidente. Pertanto, la comunità internazionale "residua" vive tali norme (consuetudinarie) come un'imposizione e, ove manchi l'autorità statale, non ci si allinea. Ferma restando la posizione singolare delle superpotenze, che maldigeriscono l'assoggettamento alla giurisdizione internazionale.

Capitolo VI: democrazia, stato di diritto e laicità, con i loro elementi costitutivi tipicamente occidentali... Anche qui, molto si deve all'antica Grecia, salvo poi scoprire il "doppiopesismo" adottato ai tempi della talassocrazia. Lo stato di diritto protegge i valori riconosciuti a fondamento della convivenza civile, al punto da spingersi a limitare la libertà *ex lege* e non per la volontà del sovrano. La laicità è, poi, distinta in due tipologie - qui vi esemplificativamente, ma non esclusivamente - rappresentate dalla Francia e dall'Italia. In specie, nel nostro Paese, le religioni sono costituzionalmente riconosciute e separate dalla politica, come acclarato anche dalla giurisprudenza; si evidenzia, perciò, il pluralismo confessionale praticato dallo Stato e protetto dall'ordinamento, del tutto diverso dalla Shari'ah.

Capitolo VII: i diritti umani NON sono universali. Basti pensare al ruolo della donna nel mondo islamico. Le contrapposizioni non sarebbero così evidenti, se non si vivesse iperconnessi e globalizzati (dal punto di vista degli spostamenti geografici). Aggiungasi che le dichiarazioni sui diritti umani fondamentali sono eurocentriche, cioè inviate soltanto agli occidentali. Non v'è un diritto a preservare la propria

cultura (e come potrebbe, se i destinatari sono esclusivamente gli europei e i coloni nordamericani?)

Capitolo VIII: i caratteri predominanti dell'Occidente (pag. 107) vanno difesi perché conquistati con orgoglio. Il confronto con gli altri è arricchente, ma guai a pensare ad una superiorità di qualsiasi cultura. Ergo, attenzione al tentativo opposto, ad esempio da parte dell'ISIS, di volerci sopraffare e annientare, proprio perché si riconosce superiore. Peraltro, in questi anni è facilmente dimostrabile che le vittime sono soprattutto musulmane. Comunque, al momento, la reazione occidentale è apparsa timida - salvo le legittime e dignitose manifestazioni di protesta, sotto forma di cortei - perché l'Europa è ben lontana da un'adeguata difesa dei suoi valori. Restano solo gli U.S.A. - e nemmeno di questo possiamo più dirci totalmente sicuri - a rappresentare un baluardo contro la possibile distruzione dell'Occidente.

Esaurita la trattazione dei capitoli, dall'approccio multidisciplinare, la lettura attenta dell'Opera non può non responsabilizzare colui che cerca (nella più ampia definizione del "protrettico" di Aristotele) le ragioni per difendere la cultura occidentale. L'Autore cerca di scuoterci dal nostro "torpore" di cittadini europei spettatori e non più protagonisti di quello che abbiamo conquistato nel corso dei secoli, fornendo anche una chiave di lettura ai fatti epocali del ventunesimo secolo. L'auspicio è quello di non assistere, immobili, a quanto accade, ma consapevolmente, in un rinnovato slancio di riappropriazione della nostra identità culturale "occorre sporcarsi le mani nei dossier geopolitici più delicati e, se occorre, sporcarsi gli scarponi poggiandoli sul terreno" (pag. 128). Per l'Occidente, per il mondo.



### LA PAROLA AI LETTORI a cura di Daniela Stalla

*Il nostro collega Corrado Paparo ci sottopone un caso in cui si è imbattuto nell'interesse di un cliente. Si tratta, come lui sottolinea, di una piccola vicenda, emblematica però di un atteggiamento non sempre lungimirante del sistema burocratico. La questione è ancora setto esame e saremo grati al collega se vorrà comunicarcene l'esito, così da poter assolvere alla funzione di servizio che, tra le altre, la nostra rivista ricopre.*

*Indirizzate le vostre lettere a [segreteria@ordineavvocatorino.it](mailto:segreteria@ordineavvocatorino.it)*

## DE MINIMIS

di Renato PAPARO

Caro Direttore,

sono convinto che la civiltà di un popolo si rifletta anche nell'attenzione rivolta alle piccole cose, la quale, spesso, è il riflesso dell'attenzione che si rivolge alle grandi.

Per questo propongo che la PAZIENZA voglia dare spazio alle esperienze professionali dei suoi lettori, anche in vicende che possono apparire di scarso peso, ma che possono aiutarci a capire più rilevanti realtà. Mi auguro che ciò contribuisca a correggere piccole ingiustizie o storture e ci ricordi di prestare ed esigere dai nostri interlocutori, siano essi privati o istituzionali, la massima cura in ogni circostanza, specie quando sono in gioco diritti e doveri. Partirei io con una mia recente esperienza concernente il contributo unificato, che mi ha fatto ancora una volta riflettere sullo 'zelo' della nostra burocrazia quando pretende di sostituirsi al legislatore.

### **QUANDO A POR MANO ALLE LEGGI SONO I BUROCRATI MINISTERIALI.**

L'art. 13, terzo comma, del DPR 30 maggio 2001 n.115, così dispone: "Il contributo [unificato] è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile...".

Nel Libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile, è inserito il Capo III-bis che disciplina il procedimento sommario di cognizione con tre articoli, intitolati "Forma della domanda. Costituzione delle parti" (il 702-bis), "Procedimento" (il 702-ter) e "Appello" (il 702- quater).

Trovandomi a dover iscrivere a ruolo un appello avverso un'ordinanza resa dal Tribunale di Cuneo all'esito di un procedimento sommario di cognizione, sono stato richiesto, dalla Cancelleria, di versare il contributo unificato per intero: la riduzione alla metà, secondo l'Ufficio, vale solo per il primo grado.

Io, per contro, ho versato il contributo unificato ridotto alla metà.

La Cancelleria mi ha quindi inviato una PEC con cui "Si richiede l'integrazione del contributo unif. di Euro 569,25 entro il ..... importo mancante al momento dell'iscrizione a ruolo, trattandosi di ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato. In difetto si procederà a comunicare gli atti ad Equitalia per il recupero".

La Cancelleria esige il contributo per intero perché così vuole la Circolare Ministeriale del 4 agosto 2009 la quale, dopo di aver illustrato la norma, così testualmente conclude: "Si fa presente, inoltre, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero".

La Circolare non offre alcuna motivazione. La Cancelleria, come abbiamo visto, adduce che si tratterebbe di "ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato".

A me pare che alla sbrigativa motivazione dell'Amministrazione si possa opporre il chiaro disposto dell'art. 13, terzo comma, sovra riprodotto. Infatti il testo normativo, quando dice che il contributo è ridotto alla metà per i procedimenti speciali previsti nel Libro IV, Titolo I, non discrimina fra i vari gradi dei procedimenti; non limita il beneficio al solo primo grado dei procedimenti stessi.

La considerazione che si tratterebbe di un ordinario giudizio di appello, d'altro canto, non pare corretta e neppure risolutiva.

Non corretta perché trattasi di un giudizio di appello che la parte deve avviare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza che definisce il procedimento in primo grado (gli ordinari giudizi di appello, come sappiamo, possono essere avviati nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ovvero di trenta giorni dalla sua notificazione).

Non risolutiva perché il legislatore allorché ha voluto dimezzare il contributo unificato per i procedimenti speciali previsti nel Libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile, non ha posto alcun limite al solo primo grado e non è consentito all'interprete di sostituirsi al legislatore introducendo limiti che il primo non ha inteso introdurre.

Del resto la norma statuisce che il contributo è ridotto alla metà per i procedimenti speciali previsti nel Libro IV, Titolo I, e il procedimento di appello è espressamente disciplinato dall'art. 702-quater, collocato proprio nel Libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile: collocato, cioè, all'interno dell'area per cui è stata prevista la riduzione alla metà del contributo unificato.

A ulteriore conforto della bontà dell'assunto, non pare fuor di luogo rammentare che, in tema di sospensione dei termini feriali, la Corte di Cassazione pacificamente nega l'applicabilità della sospensione dei termini feriali alle impugnazioni nei giudizi di opposizione alla dichiarazione di fallimento e ciò in forza della semplice constatazione che la legge esclude la sospensione dei termini feriali per le *"cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento"* *"senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e i vari gradi del giudizio"* (da ultimo Cass. Civ. 15 gennaio 2016 n. 622, ma si tratta di insegnamento pacifico e consolidato).

Allo stesso modo la Suprema Corte nega l'applicabilità della sospensione dei termini feriali alle opposizioni esecutive proprio perché la disciplina della sospensione dei termini feriali riferendosi ai procedimenti *"di opposizione all'esecuzione"* ricomprende detti procedimenti in ogni loro fase, *"compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione"* (da ultimo Cass. Civ. 18 novembre 2013 n. 25856, anche qui si tratta di insegnamento pacifico e consolidato).

Dunque, tornando al tema del contributo unificato, non v'è ragione perché, nel caso in esame, valgano le diverse scelte interpretative elaborate dai burocrati del Ministero, che paiono ispirati più da criteri di cassa che da criteri di fedeltà al dettato legislativo.

P.S. Il cliente, pro bono pacis, ha preferito pagare, con riserva di ripetizione.

*\_ little blue eyes  
2007, 120x65cm*





# Giuseppe "Beppe" GARRONE

di Mario BENNI, Paola CARRERA, Giuliana OLIVETTI, Paolo GALIZIA, Arnaldo NARDUCCI

### INTRODUZIONE

**Ricordo del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea alla cerimonia funebre**

\*\*\*

**C**arissimi familiari di Beppe Garrone, amici dell'Associazione Avvocati Ciriè-Valli di Lanzo, Colleghi tutti,

L'Ordine degli Avvocati di Ivrea e Canavese è presente qui oggi a rendere l'estremo saluto al Collega Avv. Garrone non solo per un dovere istituzionale, peraltro molto sentito e partecipato, ma soprattutto per dare testimonianza di un legame sincero ed affettuoso che ci ha legato per tanti anni e ci salderà per sempre alla memoria dell'amico e Collega.

Avevamo cominciato a conoscere Beppe ad Ivrea una ventina di anni orsono, ai nostri primi corsi estemporanei di formazione (allora organizzati, in maniera quasi pionieristica, dall'Associazione Giuristi Canavesani di Ivrea, fondata dall'allora Procuratore Vitari, assieme al nostro Consiglio dell'Ordine). Ci aveva colpito il vedere, tra il pubblico, questo bel volto sconosciuto, che rivelava intelligenza, prontezza, garbo e disponibilità al dialogo: la nostra proverbiale diffidenza fu immediatamente vinta dal constatare che parlava il nostro dialetto ed arrivava al cuore dei problemi senza tanti giri di parole e con grande competenza: anche lui aveva fondato un'Associazione di Avvocati territoriale e aveva capito che ci si poteva tenere in contatto, condividendo le problematiche di ambiti di provincia confinanti. Diventò relatore ai nostri corsi, oltre che un importante riferimento per la crescita culturale degli iscritti.

Ma ciò di cui vogliamo ancora dare testimonianza oggi è il forte legame di amicizia che iniziò a saldarsi per sempre, oltre alla grande stima per l'uomo ed il professionista.



Vennero tempi problematici per tutti, per il nostro Tribunale, per il suo territorio, per i Colleghi della sua Associazione a causa di ristrutturazioni geografiche degli Uffici Giudiziari, mai sufficientemente spiegate e condivise.

Ma quella onestà intellettuale, la chiarezza, la saggezza e la misura di Beppe, nel relazionarsi con noi, non vennero mai meno, continuando a cercarci, come ai primi tempi, per studiare e discutere soluzioni.

Poi la malattia lo ha colto di sorpresa facendocelo perdere progressivamente e tristemente. La sua perdita è sicuramente irreparabile, ma il suo messaggio di dialogo, proposizione e amicizia, quel guardare oltre con fiducia sono il suo prezioso testamento per tutti noi.

Grazie Beppe.

*Mario Benni*

**C**aro Beppe, così eri per gli Amici e per noi Colleghe di studio, con cui hai scelto di condividere una parte importante del Tuo cammino professionale.

In questi anni di malattia, tante volte ho pensato alle parole che avrei voluto dedicarti in sede di congedo, non sono mai riuscita a scriverte perché un rifiuto emotivo me lo impediva ma, ora non posso più rimandare e ci tengo ad onorare la tua memoria, in occasione di questo ultimo viaggio terreno.

Si dice che chi è vissuto per gli altri non muore mai e tu sei la testimonianza più viva di questa massima, perché lasci a noi tutti qualcosa di estremamente prezioso e a noi due, in particolare, Giuliana e me, un testimone ricco di simboli, che siamo onorate di poter raccogliere, con l'umiltà e con la generosità che sempre ci hai insegnato.

Dicevi con orgoglio, che insieme eravamo una bella squadra e che, per essere tale, non è sufficiente condividere il metodo di lavoro perché occorre, prima ancora, credere negli stessi valori e proprio questa affinità elettiva ha fatto della nostra Associazione professionale un bel matrimonio, un matrimonio riuscito, improntato sui valori di fedeltà, di unione, di solidarietà e di quella sana complicità che rende imperiture le relazioni umane davvero importanti.

Dicevi sempre che facciamo il lavoro più bello del mondo, perché fare l'Avvocato vuol dire, prima di tutto essere Avvocato, esserlo nell'anima, nell'accoglienza dell'altro che ci cerca quando ha un problema e non importa se quel problema è piccolo o grande perché è il suo problema, e solo per questo merita di essere ascoltato e, se possibile, alleviato della sua sofferenza.

**B**eppe Garrone ha pensato l'Associazione Avvocati Ciriè e Valli di Lanzo, l'ha realizzata e l'ha cresciuta fino a portarla ad un rango di tutto rispetto ed a guadagnare ovunque credito e stima.

La pensata è stata il frutto naturale del Suo grande entusiasmo nei confronti della professione forense, coniugato con il Suo grande amore per il territorio e la Sua convinta fede nella forza dell'unione e della reciproca solidarietà.

E di pensate importanti Beppe ne ha prodotte tante, brillante e vulcanico com'era.

Ma le pensate non bastano, se non c'è la capacità, la forza, di portarle a compimento.

E Beppe aveva questa capacità, questa forza, ci metteva entusiasmo, testardaggine, ci credeva sempre, non mollava mai.

E hai così tanto amato la professione anche quando i tempi sono diventati duri, quando le riforme istituzionali, non sempre condivise hanno richiesto di scendere in campo, perché tu sei sempre stato in prima linea, a difendere i diritti dei cittadini, a difendere il nostro territorio, a difendere la nostra categoria, alla quale rimproveravi di aver compreso troppo tardi che non siamo nessuno se non uniamo le forze.

E poi che dire, della tua passione per l'associazionismo, per l'organizzazione di Convegni, di eventi, non solo giuridici ma molti solidali e benefici, di incontri di studio, delle nostre amate Cene col diritto – invenzione tua che ci lasci in eredità – perché il tuo messaggio era condividere sempre, anche il sapere, anche la conoscenza e l'esperienza professionale.

Concludere con un GRAZIE, anche se scritto a caratteri cubitali e gridato a cuore aperto suona forse scontato ma in questo caso è doveroso perché hai regalato a me e a Giuliana tanti bei momenti e tanta esperienza, non solo fra le carte bollate ma prima ancora per la Vita, per quella vita che tu hai difeso fino all'ultimo istante, senza arrenderti mai e senza mai lamentarti una sola volta della condizione di malattia che ti è toccato affrontare.

Grazie per aver donato a me l'autostima, che non avevo perché questo è un dono che non ha prezzo e che porterò per sempre con me, custodendo gelosamente il tuo sorriso e la tua anima nobile e generosa.

Arrivederci Beppe, ora goditi la meritata Vita eterna.

*Paola Carrera  
Giuliana Olivetti*

E poi aveva un'altra impagabile qualità: sapeva coinvolgere gli altri, trasmettere il Suo entusiasmo, la Sua passione, la Sua fede nei Suoi progetti.

Con carismatica semplicità, con simpatia, senza mai un'ombra di spocchia, di presunzione, di supponenza.

E questo è il grande dono delle grandi persone.

Di tutto questo noi siamo infinitamente grati a Beppe, per averci lasciato un insegnamento prezioso, di cui far tesoro, per continuare il più degnamente possibile il Suo grande lavoro.

Ci manca tanto, ma ci aiuterà sempre.

Grazie.

*Paolo Galizia*

**H**o avuto l'onore di conoscere, frequentare e diventare amico di Beppe, fin dall'inizio della professione e riassumere in poche righe un rapporto così lungo è veramente difficile. Beppe è stato un giurista attento, rispettoso dei principi deontologici, che ha sempre avuto come riferimento il rispetto della persona come valore assoluto costituente la dignità e la nobiltà di questa magnifica professione. Ma non è tutto: la Sua sensibilità lo portò a promuovere e a partecipare a moltissime attività sociali, tutte con scopi benefici, nella propria città e non soltanto. Questa sua grande qualità l'ha portato ad impegnarsi anche nell'associazionismo forense, ad ogni livello, dove si è contraddistinto per entusiasmo e per correttezza, sia nell'ambito distret-

tuale sia in quello nazionale, dove ha messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze.

Beppe amava la vita, ha affrontato ogni momento della propria esistenza con forza e con gioia, affrontando le difficoltà a viso aperto, con rispetto ed onestà.

Beppe amava essere avvocato, si percepiva in ogni suo gesto: non dimenticherò mai le nostre discussioni di politica forense, condite con le sue battute in piemontese.

Un grand'uomo, un grande avvocato.

Grazie Beppe per avermi concesso di esserTi amico, mi mancherai.

*Arnaldo Narducci*







# Valerio BERRUTI

**Valerio Berruti** è nato ad Alba in Piemonte nel 1977, laureato in critica d'arte al D.A.M.S. di Torino, vive e lavora a Verduno (CN) in una chiesa sconsacrata del XVII secolo che ha acquistato e restaurato nel 1995.

Nel **2004** vince il Premio Celeste e il Premio Pagine Bianche d'Autore della Regione Piemonte, nel **2005** viene selezionato dall'International Studio and Curatorial Program di New York.

Nel **2006** realizza l'installazione *Se ci fosse la luna* per Palazzo Bricherasio a Torino che presenta l'anno successivo sulla facciata di Palazzo Re Enzo a Bologna.



Nel **2007** partecipa alla mostra collettiva *Uniforms and costumes* presso l'Herzliya Museum of Contemporary Art in Israele e al 48<sup>th</sup> *October Salon* di Belgrado, è selezionato per una delle residenze più importanti d'Europa, la Dena Foundation for Contemporary Art a Parigi, e ha inaugurato la mostra *Micro-narratives* - 48<sup>th</sup> *October Salon*, presso il Museo di Arte Contemporanea di Belgrado, curata da Lorand Heigij.

Tra gli eventi internazionali del **2008** ricordiamo la mostra personale *Magnificat* alla Keumsan Gallery di Seoul, la collettiva *Detour*, presso il Centre Pompidou di Parigi.

Nel **2009** espone la sua installazione *E più non dimandare*, alla Galleria Civica di Modena, nello stesso anno è il più giovane artista del Padiglione Italia della 53. Biennale di Venezia con la video-animazione: *La figlia di Isacco*, colonna sonora di Paolo Conte.

Nel **2010** ha esposto *Una Sola Moltitudine* alla Fondazione Stelline di Milano e nel **2011** la sua personale *Kizuna* (con un video con le musiche appositamente realizzate dal maestro Ryuichi Sakamoto) era al Pola Museum di Tokyo.

Nel settembre 2011 a Belgrado espone al City Museum, e l'installazione *La rivoluzione terrestre*, curata da Andrea Viliani, con musiche di Alessandro Mannarino, nella Chiesa di San Domenico ad Alba.

Nel **2012** ha esposto la personale *Udaka* alla Nirox Foundation a Johannesburg, nel **2013** ha esposto allo Spazio NonostanteMarras di Milano, l'installazione *Il momento in cui i nostri occhi si incontrano*, a cura di Francesca Alfano Miglietti e, nelle Langhe la personale *Dove il cielo s'attacca alla collina* con testo di Angela Vettese. A ottobre 2013 la mostra *Almost Blue* a cura di 29 Arts in Progress è allo spazio Helutrans di Singapore.

Nel **2014** realizza la copertina dell'ultimo libro di Andrea Bajani *La vita non è in ordine alfabetico* edito da Einaudi, presenta a Pietrasanta la mostra *Così sia*; partecipa alla Biennale Italia-Cina a Pechino, alle rassegne *The Intuitionist* al Drawing Center di New York, *Resilienze 2.0* a Palazzo Saluzzo a Torino, al *XX Premio Cairo* con la video animazione *Fermati, O Sole!*.

Nel **2015** la sua opera *Udaka* è esposta nella mostra *Holy Mystery*, organizzata alla Chiesa del Santo Volto di Torino, in occasione dell'ostensione della Sacra Sindone.

Del **2016** la mostra "Paradise Lost" a cura di Marco Enrico Giacomelli da cui è tratta la videoanimazione con la colonna sonora di Joan As Police Woman e "Come il vento tra i salici" (Gallucci editore) da "The Wind in the Willows" di Kenneth Grahame con la traduzione di Beppe Fenoglio e la colonna sonora di Gianmaria Testa.



# LAURETANA DA SEMPRE LA MIA ACQUA DI BENESSERE



Claudio Marchisio  
per Lauretana



## LAURETANA®

L'acqua più leggera d'Europa  
*consigliata a chi si vuole bene*



La scelta dell'acqua da bere ogni giorno ha un ruolo di primaria importanza per il benessere. Le acque minerali non sono tutte uguali! Lauretana è un'acqua di qualità, completamente pura, dalla leggerezza straordinaria e dalle proprietà uniche, che depura e purifica l'organismo ogni giorno. Condividi i suoi valori di prodotto e di brand: entra nel mondo Lauretana, da sempre l'acqua scelta da Claudio Marchisio!



segui il benessere  
#MarchisioPerLauretana

lauretana.com

# NUOVA JEEP® COMPASS.

IL SUV PIU' ATTESO DELL'ANNO.



SCOPRILA IN ANTEPRIMA DA SPAZIO  
con un'esperienza interattiva  
di realtà aumentata basata  
sulla piattaforma Tango di Google.



# Jeep®

TI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE NUOVE SEDI

# SPAZIO

CONCESSIONARIA UFFICIALE JEEP

**TORINO**

Via Ala di Stura, 84 - Tel. 011 22 51 711  
Corso Valdocco, 19 - Tel. 011 52 11 453

**MONCALIERI**

C.so Savona, 10 - Tel. 011 64 04 840  
Seguici su:   [www.jeep.spaziogroup.com](http://www.jeep.spaziogroup.com)